

istat working papers

N. 10
2013

**Conoscere i censimenti 2010-2011: organizzazione
e atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura
(quadro normativo, circolari, informative)**

Patrizia Grossi, Claudia Naccarato e Nicola Rocco

istat working papers

N. 10
2013

**Conoscere i censimenti 2010-2011: organizzazione
e atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura
(quadro normativo, circolari, informative)**

Patrizia Grossi, Claudia Naccarato e Nicola Rocco

Comitato scientifico

Giorgio Alleva
Tommaso Di Fonzo
Fabrizio Onida

Emanuele Baldacci
Andrea Mancini
Linda Laura Sabbadini

Francesco Billari
Roberto Monducci
Antonio Schizzerotto

Comitato di redazione

Alessandro Brunetti
Romina Fraboni
Maria Pia Sorvillo

Patrizia Cacioli
Stefania Rossetti

Marco Fortini
Daniela Rossi

Segreteria tecnica

Daniela De Luca Laura Peci Marinella Pepe Gilda Sonetti

Istat Working Papers

**Conoscere i censimenti 2010-2011: organizzazione e
atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura
(quadro normativo, circolari, informative)**

N. 10/2013

ISBN 978-88-458-1768-7

© 2013

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – Roma

Salvo diversa indicazione la riproduzione è libera,
a condizione che venga citata la fonte.

Immagini, loghi (compreso il logo dell'Istat),
marchi registrati e altri contenuti di proprietà di terzi
appartengono ai rispettivi proprietari e
non possono essere riprodotti senza il loro consenso.

Conoscere i censimenti 2010-2011: organizzazione e atti del 6° Censimento generale dell'agricoltura (quadro normativo, circolari, informative)

Patrizia Grossi, Claudia Naccarato e Nicola Rocco

Sommario

L'Istat è stato chiamato a progettare e realizzare il 6° Censimento generale dell'agricoltura per diffondere e trasmettere i risultati definitivi del Censimento ad Eurostat entro giugno 2012, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1166/2008.

Nel corso degli anni 2009-2011 è stata redatta una serie di atti normativi, legislativi, organizzativi e informativi che, attraverso la trasmissione di 14 circolari attuative, ha consentito di svolgere la rilevazione censuaria, innovativa rispetto al passato, con efficacia e nel rispetto dei tempi previsti. L'impegno dell'Istat e di una rete costituita da più di 20 mila operatori presso gli Enti territoriali ha permesso di mettere in luce la struttura dell'agricoltura italiana, fondamentale per indirizzare le politiche di sviluppo.

Parole chiave: Censimento agricoltura.

Abstract

Istat has been called to design and implement the 6th General Census of Agriculture and to disseminate and transmit the final Census' results to Eurostat by June 2012, according to the provisions of Regulation (EC) No. 1166/2008 of the European Parliament and of the Council.

During the years 2009-2011 a series of legislative, organizational and information acts has been prepared so that, through the transmission of 14 implementing rules, it was possible to carry out the census in a more innovative, effective and timely way than in the past.

Istat commitment, along with that of a network of more than 20,000 operators from local authorities, allowed to shed light on the Italian agricultural structure, and to address adequate development policies.

Keywords: General Census of Agriculture

Indice

	Pag.
Premessa	9
Capitolo 1 – Quadro normativo di riferimento	13
1.1 Le raccomandazioni FAO	13
1.2 I regolamenti comunitari	13
1.3 La normativa nazionale e il Regolamento di esecuzione	14
Capitolo 2 – Pianificazione e organizzazione delle attività censuarie	17
2.1 Istat: organizzazione interna	17
2.2 Protocollo d'intesa Istat-Regioni	17
2.3 Piano Generale di Censimento	18
2.4 Modelli organizzativi della rete censuaria: alta partecipazione e partecipazione integrativa	18
2.5 Piani Regionali di Censimento (PRC) e Piani Integrati di Censimento (PIC)	19
2.6 Circolari applicative	21
2.7 Tutela delle minoranze linguistiche	23
2.7.1 Province autonome di Trento e di Bolzano.....	24
2.7.2 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	24
Capitolo 3 – Rete di rilevazione	27
3.1 Istituto nazionale di statistica e Responsabili Istat Territoriali (RIT)	27
3.2 Modello organizzativo ad alta partecipazione: la rete censuaria	28
3.2.1 Uffici Regionali di Censimento (URC)	29
3.2.2 Uffici Territoriali di Censimento (UTC)	30
3.2.3 Uffici Comunali di Censimento (UCC)	30
3.2.4 Coordinatori intercomunali (CiC) e loro eventuali responsabili (RpCiC)	31
3.2.5 Rilevatori (RIL) e loro eventuali coordinatori (CoC)	32
3.2.6 Commissioni Tecniche	34
3.3 Modello organizzativo a partecipazione integrativa: la rete censuaria.....	36
3.3.1 Uffici Regionali di Censimento (URC)	36
3.3.2 Uffici Territoriali di Censimento (UTC)	36
3.3.3 Uffici Comunali di Censimento (UCC)	37
3.3.4 Coordinatori intercomunali (CiC) e loro eventuali responsabili (RpCiC)	37
3.3.5 Rilevatori (RIL) e loro eventuali coordinatori (CoC)	37
3.3.6 Commissioni Tecniche	38
3.4 Registrazione dei dati	38
3.5 Assicurazione aggiuntiva a favore di coordinatori e rilevatori	39

	Pag.
Capitolo 4 – Tutela della riservatezza dei dati personali e obbligo di risposta	41
4.1 La tutela della riservatezza dei dati personali	41
4.2 Definizione del questionario	42
4.2.1 <i>Raccolta dati</i>	42
4.2.2 <i>Diffusione dei dati validati</i>	43
4.2.3 <i>Conservazione dei dati validati</i>	44
4.3 Obbligo di risposta	44
4.3.1 <i>Procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta</i>	44
Conclusioni	47
Riferimenti bibliografia	49
Allegati	51

Premessa¹

I censimenti costituiscono rilevazioni generali condotte a cadenza decennale, finalizzate a raccogliere informazioni statistiche sulla struttura demografica, sociale, economica e produttiva del Paese a elevato livello di dettaglio territoriale (nazionale, regionale e locale).

Il Censimento dell'agricoltura, eseguito in Italia fin dal 1960, rappresenta un'occasione unica per raccogliere informazioni statistiche sistematiche sulle aziende agricole attive nel Paese, in modo da offrire dati di alta qualità statistica, necessari per l'analisi e la valutazione delle politiche di intervento europee, nazionali e regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura è stato caratterizzato da molte novità rispetto alle rilevazioni censuarie precedenti. L'innovazione, collocata in diverse fasi del processo, ha previsto l'adeguamento alle più recenti evoluzioni organizzative, alcune delle quali in parte sperimentate nel Censimento generale del 2000.

Le principali innovazioni del 6° Censimento dell'agricoltura hanno consentito di completare le attività programmate con efficacia e nel rispetto dei tempi previsti.

A differenza del Censimento del 2000, il Censimento 2010 è stato assistito da lista precensuaria desunta da fonti amministrative. La lista delle aziende da rilevare è stata predisposta dall'Istat utilizzando le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e in altri archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni, tra cui quelli specialistici del Ministero della salute (anagrafe del bestiame allevato). Le diverse aziende sono state rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore, nel caso di persona fisica, o presso la sede legale, nel caso di persona giuridica.

Questa diversa modalità nella formazione della lista precensuaria ha permesso di raggiungere importanti obiettivi: a) identificare con precisione l'universo delle aziende da censire; b) personalizzare i questionari; c) agevolare i compiti dei rilevatori; d) ottimizzare la qualità dei dati raccolti.

Per delimitare il campo di osservazione, anche in Italia è stata introdotta una limitazione di ordine territoriale, con la fissazione di soglie minime dimensionali di un ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU)², in conformità a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione.

Tutte le realtà produttive che si collocano al di sotto della soglia minima dimensionale di un ettaro di superficie agricola utilizzata, non sono state coinvolte nella rilevazione, ad eccezione delle aziende che operano nei settori florovivaistico, ortofrutticolo e viticolo.³

Partendo dalla positiva esperienza del Censimento del 2000, ma affinandone e razionalizzandone le modalità e i contenuti, è stata riproposta la struttura del Censimento a geometria variabile. Nel 6° Censimento generale dell'agricoltura, perciò, ogni Regione o Provincia autonoma ha potuto optare per due modalità di conduzione delle operazioni censuarie: ad alta partecipazione e a partecipazione integrativa.

L'alta partecipazione prevedeva che le Regioni interessate eseguissero direttamente o tramite le proprie articolazioni regionali le operazioni previste per la registrazione dei dati raccolti con i que-

¹ Autore: Patrizia Grossi

² La SAU è l'insieme delle superfici investite a seminativi, a coltivazioni legnose agrarie, a orti familiari e a pascoli e prati permanenti. E' esclusa la superficie investita a funghi in grotte sotterranee e in appositi edifici.

³ L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica, anche se priva di terreno agrario. In particolare, essa è definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attui, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore – persona fisica, persona giuridica, ente – che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata (si veda l'articolo 3 del DPR 23 luglio 2010, n. 154). Sono escluse dal campo di osservazione le aziende esclusivamente forestali e le altre tipologie di unità indicate dal Piano Generale di Censimento: tutte le attività classificate nella classe 01.49 della Nace Rev. 2 (allevamento di altri animali), ad esclusione dell'allevamento e della riproduzione di struzzi, emù, conigli e dell'apicoltura e la produzione di miele e cera d'api; le attività del gruppo 01.6 della Nace Rev. 2, laddove tali attività abbiano carattere esclusivo (sono, invece, incluse le attività della medesima classe limitatamente alla conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche, nonché alla manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo).

stionari compilati su supporto cartaceo. Questa opzione è stata adottata da 16 Regioni e dalle due Province autonome di Trento e Bolzano.

La partecipazione integrativa prevedeva, invece, che fossero i Comuni – o Unioni dei comuni appositamente costituite – a effettuare le operazioni censuarie. La registrazione dei questionari, in questa opzione, è stata effettuata dall'Istat. I Comuni delle Regioni di Veneto, Toscana, Marche e Puglia hanno provveduto a registrare le notizie principali per la pubblicazione dei dati provvisori. Il Molise, pur avendo optato per il sistema ad alta partecipazione, ha preferito che la rilevazione fosse condotta dai comuni e la registrazione fosse a carico dell'Istat.

Un'altra innovazione importante è risultata la tecnica di acquisizione multicanale dei dati (cosiddetta *mixed mode*). Ai conduttori delle aziende agricole è stato consentito di scegliere tra la tecnica tradizionale dell'intervista diretta, effettuata dal rilevatore presso la propria residenza, domicilio o sede legale⁴, e la compilazione online del questionario in totale autonomia o con il supporto del rilevatore. Le imprese agricole sono state informate dall'Istat, tramite lettera, sulle modalità di accesso e compilazione telematica del questionario: ad ogni azienda è stato attribuito un codice identificativo univoco, utilizzato per l'accesso al sistema, in associazione con il proprio Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o codice fiscale. L'applicazione, dotata di un sistema automatico di controllo sulle variabili principali, ha permesso al form elettronico di velocizzare i tempi e abbattere le possibilità di errore.

Al fine di migliorare la qualità degli indicatori agro-ambientali e di fornire supporto informativo alla definizione e alla valutazione delle politiche di settore, con questo Censimento sono stati introdotti nuovi contenuti tematici sui metodi di produzione adottati dalle aziende e sulle modalità dello sviluppo rurale. Molteplici sono le informazioni rilevate per la prima volta che hanno contribuito a rappresentare al meglio il mondo agricolo: in particolare, sono da segnalare quelle sull'impatto ambientale dell'attività agricola (consumo di acqua, cura del paesaggio agricolo, smaltimento degli effluenti zootecnici legati alla presenza di animali, ecc.), quelle sulla produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili, sull'estensione delle coltivazioni energetiche e perfino sulla cittadinanza dei lavoratori impegnati nell'agricoltura.

Per la prima volta il monitoraggio della rilevazione censuaria è stato gestito tramite l'utilizzo del web. Un'architettura informatica interamente online, il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), ha consentito all'Istat, alle Regioni, alle Province autonome e ai comuni di monitorare in tempo reale l'andamento della rilevazione, ricavando informazioni utili sullo stato di compilazione delle aziende e permettendo in tal modo la velocizzazione del processo produttivo e il controllo sistematico sui dati raccolti e inseriti nel sistema.

Per la prima volta in occasione di un appuntamento censuario è stato utilizzato il social network Facebook per mantenere un contatto diretto e costante con e tra gli operatori della rete censuaria. Tale esperienza si è rivelata innovativa in quanto ha permesso un colloquio costante e immediato con gli attori principali della rilevazione, permettendo all'Istat di seguire continuamente l'attività della rete e intervenire nelle situazioni di criticità.

È stata garantita un'assistenza capillare e costante a tutta la Rete e a tutti gli attori impegnati nelle operazioni censuarie. In particolare la formazione è avvenuta a cascata, mediante incontri frontali con l'ausilio di documenti e supporti didattici, propagandosi da docenti della sede centrale Istat a docenti delle sedi territoriali dell'Istat, fino a coinvolgere ogni singolo operatore della rete censuaria. L'assistenza tecnico-informativa è stata garantita a tutti i conduttori di azienda agricola,

⁴ Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore, nel caso di persona fisica, o presso la sede legale del conduttore, nel caso di persona giuridica (art. 5 del DPR 23 luglio 2010, n. 154). Questa modalità di rilevazione, innovativa rispetto al Censimento del 2000, è stata adottata perché la lista di aziende agricole desunta dagli archivi amministrativi contiene la denominazione o ragione sociale dell'azienda e l'indirizzo della residenza o domicilio o sede legale del conduttore e non la localizzazione del centro aziendale. Queste informazioni sono state prestampate sul questionario, cosicché ciascun rilevatore è stato dotato di un elenco delle aziende agricole e dei questionari prestampati ad esse relativi e ha avuto il compito principale di verificare lo stato di attività delle unità in lista e di effettuare l'intervista (rilevando, fra l'altro, la localizzazione del centro aziendale, se diversa da residenza/domicilio/sede legale del conduttore).

offrendo anche la possibilità di contattare un numero verde⁵, gratuito e sempre attivo.

Infine è stato rilasciato il Sistema di Controllo e Correzione dei Dati (SCCD) che ha consentito l'uso di informazioni e dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, tenendo conto delle diverse modalità di acquisizione delle informazioni e dei diversi soggetti coinvolti nella rilevazione.

⁵ Il servizio è stato attivato prima dell'inizio del Censimento, a far data dal 10 ottobre 2010 e fino al 28 febbraio 2011, ed è stato operativo tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario continuato 8.00-20.00, per poter far fronte al flusso di richieste di rassicurazione (notizie sull'Istat, sulla rilevazione censuaria, sull'obbligo di risposta, sull'anonimato, sulla riservatezza dei dati statistici, ecc.) da parte delle unità di rilevazione. A operazioni censuarie iniziate, è stata fornita assistenza anche sulla compilazione dei questionari via web e sugli aspetti tecnici. Il servizio, completamente gratuito e accessibile sia da linea telefonica fissa sia da mobile, è stato gestito in maniera centralizzata presso un'unica sede.

Capitolo 1

Quadro normativo di riferimento⁶

1.1 Le raccomandazioni FAO

Il quadro internazionale di riferimento per la progettazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura è rappresentato dalle Raccomandazioni formulate dal Programma mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) in "A system of integrated agricultural censuses and surveys – World Programme for the Census of Agriculture 2010".

Il Programma propone una strategia innovativa: a un modulo censuario obbligatorio (*core census module*), che prevede una rilevazione esaustiva delle informazioni sui caratteri strutturali delle aziende agricole, si possono aggiungere uno o più moduli censuari aggiuntivi (*census supplementary modules*), volti a coprire, con rilevazioni campionarie, eventuali esigenze di approfondimento tematico. Poiché è universalmente riconosciuto il divario economico-sociale delle diverse realtà regionali mondiali, la FAO esorta i Paesi a progettare e condurre un censimento su misura rispetto alla propria particolare situazione territoriale. Questo significa, pertanto, che ogni singolo Paese può integrare le variabili obbligatorie e quelle supplementari con ulteriori variabili, inserite in base a riconosciute esigenze informative nazionali.

La strategia suggerita dalla FAO di coniugare rilevazione censuaria e metodi campionari, pertanto, prevede l'esistenza di un sistema integrato di statistiche agricole da perseguire mediante un programma articolato di rilevazioni, che include sia quelle di tipo totalitario sia quelle a carattere campionario.

Il programma mondiale per il 2010 raccomanda che il campo di osservazione rimanga invariato rispetto alla precedente tornata censuaria. Pertanto sono state rilevate le unità di produzione impegnate nelle coltivazioni agricole e/o nell'allevamento degli animali.

Tra i contenuti informativi di approfondimento si segnala, a titolo meramente esemplificativo, l'inserimento di variabili riguardanti metodi di produzione agricola, volte a dare supporto ai governi nazionali nel trattamento dei problemi ambientali, informazioni di dettaglio relative ai membri della famiglia, alla condizione professionale o non professionale, alla posizione nella professione, al tempo impiegato nell'occupazione principale e in azienda e all'altra manodopera aziendale, al tipo di contratto e alla forma di pagamento. Infine, è stata introdotta, per la prima volta, una sezione tematica sulla sicurezza alimentare.

1.2 I regolamenti comunitari

Le norme regolamentari emanate a livello comunitario sono conformi alle citate Raccomandazioni suggerite a livello internazionale, recependone gli aspetti definitivi e contenutistici e adattandoli alle realtà dei Paesi dell'Unione europea. In tal modo è possibile garantire la corrispondenza a standard internazionali relativi a concetti, definizioni e classificazioni che favoriscano la comparabilità, a livello mondiale, delle statistiche del settore agricolo.

L'obbligo di eseguire il 6° Censimento generale dell'agricoltura è stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 che ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per l'indagine sui metodi di produzione agricola (MdP). Il periodo di riferimento dei dati raccolti mediante l'indagine MdP deve coincidere con il periodo di riferimento utilizzato per la rilevazione delle caratteristiche a raccolta censuaria, in modo da poter associare, a livello di singola azienda, le informazioni relative ai metodi di produzione a quelle di tipo strutturale. Nell'ambito

⁶ Autore: Nicola Rocco

dell'autonomia organizzativa e metodologica di ciascun Paese membro, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il nostro Paese ha deciso di effettuare l'indagine MdP in maniera esaustiva, rilevando le variabili incluse nella rilevazione MdP per tutte le aziende del censimento, anziché per un campione, come previsto dal Regolamento (CE).

Il Regolamento citato disciplina definizioni, classificazioni e relativa nomenclatura, specificando il campo di osservazione delle rilevazioni coinvolte e un dettagliato elenco di variabili da rilevare.

Introduce, inoltre, la possibilità di utilizzare dati di fonte amministrativa a condizione che la qualità delle informazioni amministrative sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche, mentre non fornisce indicazioni sulle tecniche di rilevazione e sugli aspetti organizzativi, lasciando agli Stati membri ampia libertà decisionale in merito.

Il Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione Europea del 30 novembre 2009, contiene le disposizioni applicative del Reg. n. 1166/2008, esplicita le definizioni delle singole caratteristiche oggetto della rilevazione e fissa i coefficienti di conversione dei capi allevati per specie e categoria in "unità di bestiame adulto" così da renderli confrontabili a livello internazionale.

L'adozione di definizioni e coefficienti comuni è il presupposto per la comparabilità dei risultati del Censimento in ambito europeo sulle aziende agricole, sui temi legati allo sviluppo rurale e alla sostenibilità ambientale, ai fini di una corretta programmazione e valutazione della Politica Agricola Comune (PAC).

Il Censimento assolve, inoltre, agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni⁷, concernente l'indagine sulle superfici viticole. Tale Regolamento prevede, tra l'altro, un'indagine decennale di base sulla vite (superficie per vitigno ed epoca d'impianto) che, in Italia, è sempre stata svolta insieme al Censimento, integrando le informazioni richieste nel questionario di rilevazione. Anche in questa occasione l'Italia ha chiesto apposita autorizzazione alla UE a poter svolgere tale rilevazione contestualmente al Censimento.

L'Istat ha beneficiato di un contributo da parte di Eurostat per la realizzazione del Censimento, mediante la stipulazione di un Grant Agreement – Contribution of the European Union to the survey expenses for the 2010 survey on the structure of agricultural holdings and the survey on agricultural production methods in ITALY pursuant to Council Regulation (EC) n. 1166/2008.

1.3 La normativa nazionale e il Regolamento di esecuzione

Tra i compiti istituzionali assegnati all'Istat stabiliti dal Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, rientra l'esecuzione dei censimenti (art. 15, comma 1, lett. b). La stessa norma prevede che l'Istat, per lo svolgimento delle rilevazioni, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan).

La rilevazione censuaria è prevista dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 2008-2010, così come aggiornato per il triennio 2009-2011 (codice IST-02112). È altresì inserita nell'elenco delle rilevazioni che comportano l'obbligo di risposta e nell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali, per l'anno 2010, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, approvato con DPR del 31 dicembre 2009. La mancata fornitura dei dati richiesti o la fornitura di dati scientemente errati è, pertanto, sanzionabile.

L'attività censuaria è svolta nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché in armonia con le regole stabilite dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A.3 del citato Codice).

Disposizioni di carattere generale sono contenute nell'art. 17 del Decreto Legge 25 settembre

⁷ Dal 2012 tale Regolamento è stato sostituito da altre norme comunitarie, riguardanti l'insieme delle statistiche sulle coltivazioni permanenti per fornire un quadro completo e aggiornato della consistenza delle aziende con vite e delle fondamentali caratteristiche della viticoltura italiana, utilizzando definizioni, concetti e metodi armonizzati a livello europeo.

2009, n. 135, convertito con modificazioni nella Legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale è stato indetto e finanziato il 6° Censimento generale dell'agricoltura, ed è stata autorizzata una spesa di 128.580.000 di euro. La fissazione delle regole di svolgimento è stata demandata al Regolamento di esecuzione, adottato successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2010, n. 154.

Ulteriori disposizioni di carattere generale sono definite dall'art. 50 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che indice e finanzia il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non profit. In particolare, il comma 6 dell'art. 50 individua il Piano Generale di Censimento (PGC) quale fonte regolamentare ufficiale e il comma 7 dello stesso autorizza l'utilizzo di forme contrattuali flessibili per le operazioni censuarie e di forme di lavoro autonomo per il conferimento degli incarichi di rilevatore e coordinatore.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento di esecuzione, in data 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha adottato la deliberazione contenente il Piano finanziario del 6° Censimento dell'agricoltura; in data 26 novembre 2009 è stato approvato dalla Conferenza Unificata⁸ il protocollo d'intesa tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto dalle parti in data 17 dicembre 2009 al fine di definire gli aspetti fondamentali connessi alla predisposizione della rete di rilevazione di competenza regionale; in data 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Regolamento di esecuzione del 6° Censimento dell'agricoltura.

Sulla scorta degli atti di cui sopra e nel rispetto dei criteri informativi in essi contenuti, al fine di permettere la regolare esecuzione degli adempimenti conferiti in particolare alle Regioni, è stato approvato il Piano Generale di Censimento con Deliberazione del Presidente dell'Istat n. SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, così come previsto dallo schema di Regolamento di esecuzione approvato dal Consiglio dei Ministri citato.

Il Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2009. Lo Schema aveva ricevuto parere positivo sia dal Garante per la protezione dei dati personali (18 febbraio 2010) sia dal Consiglio di Stato (4 giugno 2010).

Il Regolamento ha definito gli obiettivi del Censimento e ha stabilito l'organizzazione della rete di rilevazione, affidando all'Istat il compito di redigere il Piano Generale di Censimento (PGC) e alle Regioni e alle Province autonome quello di redigere i propri Piani regionali di censimento, scegliendo tra i due modelli alternativi di organizzazione della rete censuaria territoriale: il modello ad alta partecipazione o il modello a partecipazione integrativa.

Il Regolamento si articola in sei Titoli e trentacinque articoli.

I Titoli riguardano gli aspetti principali delle operazioni censuarie, ovvero gli obiettivi e le caratteristiche generali della rilevazione, l'organizzazione della rete di Censimento e le operazioni di Censimento, indicazioni sul personale addetto al Censimento, sul trattamento dei dati e tutela della riservatezza, oltre alle disposizioni finanziarie e di amministrazione.

Il Regolamento, in particolare, ha fissato la data di riferimento delle informazioni censuarie (al 24 ottobre 2010), ha disciplinato le modalità di organizzazione e esecuzione del Censimento e il suo campo di osservazione, definendo i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a Enti o organismi pubblici e privati. Inoltre, ha determinato i soggetti tenuti all'obbligo di risposta e definito i criteri di determinazione e distribuzione dei contributi agli organi di censimento, ha sta-

⁸ La Conferenza Unificata è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di: a) favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie; b) esaminare le materie e i compiti di comune interesse. E' competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).

bilito le modalità di reclutamento del personale coinvolto nell'esecuzione della rilevazione censuaria e ha specificato le modalità di diffusione dei dati e quelle di comunicazione dei dati individuali agli organismi ai quali è affidata l'esecuzione del Censimento.

Capitolo 2

Pianificazione e organizzazione delle attività censuarie⁹

2.1 Istat: organizzazione interna

Nel corso degli anni 2009-2011 è stata redatta una serie di atti normativi, legislativi, organizzativi e informativi che, attraverso la trasmissione di 14 circolari attuative, ha consentito di svolgere la rilevazione censuaria, innovativa rispetto al passato, con efficacia e nel rispetto dei tempi.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dal personale Istat impiegato nelle attività censuarie, composto di 167 risorse professionali (60 risorse di ruolo e 107 risorse con contratto a tempo determinato) e dagli Uffici di censimento che si sono avvalsi di una rete costituita da più di 20 mila operatori, tra rilevatori e coordinatori.

L'Istat ha visto coinvolto nelle attività censuarie, oltre a gran parte del personale dell'Ufficio del Direttore dei Censimenti, del Servizio Metodi e tecniche per i Censimenti, del Servizio coordinamento di supporto Amministrativo ai Censimenti, tutto il personale del Servizio dei Censimenti Economici, ma anche quota parte del personale presente presso le strutture della Direzione Generale, appartenenti alla Direzione Centrale del Personale, alla Direzione Centrale per l'attività Amministrativa e gestione del Patrimonio e alla Direzione Centrale per gli affari Istituzionali, Giuridici e legali. Infine, ma non per ordine di importanza, è stato forte il coinvolgimento della rete territoriale dell'Istat, descritto nel seguito.

Il 24 ottobre 2010 è iniziata la raccolta dei dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura. In particolare, tra il 25 ottobre e il 31 dicembre sono state effettuate le attività di gestione e controllo dello svolgimento del Censimento, tutte condotte online avvalendosi del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR).

2.2 Protocollo d'intesa Istat-Regioni

Partendo dalla positiva esperienza del Censimento del 2000, ma affinandone e razionalizzandone le modalità e i contenuti, nel Protocollo d'intesa Istat-Regioni è stata riproposta la struttura del Censimento a geometria variabile, consistente nel dare la facoltà alle amministrazioni locali di intraprendere l'attività di rilevazione censuaria secondo modalità diversificate sul territorio.

Nel 6° Censimento generale dell'agricoltura, infatti, ogni Regione o Provincia autonoma ha potuto optare per una delle due modalità di conduzione delle operazioni censuarie previste: quella ad alta partecipazione e quella a partecipazione integrativa.

La prima bozza del Protocollo d'intesa è stata discussa nella seduta del 25 novembre 2009 dal gruppo permanente di lavoro in materia statistica¹⁰, allargato ai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il 26 novembre 2009, la Conferenza Unificata ha approvato il Protocollo di intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, definendo gli impegni reciproci delle parti al fine di assicurare il buon andamento e l'efficacia delle operazioni censuarie.

Il Protocollo ha previsto, per salvaguardare l'impianto metodologico della rilevazione, una serie di attività da svolgere obbligatoriamente a seguito dell'adesione all'intesa – tra cui principalmente la costituzione dell'Ufficio di censimento, il reperimento e la nomina di coordinatori e rilevatori e l'adozione dei piani di censimento – e una serie di attività facoltative, affidate alla disponibilità delle singole Regioni o Province Autonome a concordare forme di collaborazioni più ampie.

⁹ Autore: Patrizia Grossi

¹⁰ La Conferenza Stato-Regioni, ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente Istat, Regioni, ANCI, UPI ed UNCEM in materia di statistica, istituito con atto n. 861 nella seduta del 14 luglio 2005.

Il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2009 da Enrico Giovannini per l'Istat e da Vasco Errani quale Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

2.3 Piano Generale di Censimento

L'esecuzione di una rilevazione complessa, quale quella censuaria, richiedeva un atto che esplicitasse la funzione di coordinamento metodologico e organizzativo, rivestita dall'Istat, e pianificasse nei tempi e nelle modalità le attività per gli organi di censimento. È stato, pertanto, predisposto dall'Istat il Piano Generale di Censimento (PGC) secondo principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità.

L'individuazione delle linee direttrici dell'attività della rete di rilevazione ha assunto una rilevanza naturale nell'ambito della pianificazione svolta dall'Istat.

Nell'ottica del censimento a "geometria variabile", la scelta delle Regioni e delle Province assumeva un ruolo di fondamentale importanza ai fini dell'efficiente avvio delle operazioni censuarie.

Il Piano Generale di Censimento, adottato il 22 dicembre 2009, con Delibera SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 del Presidente dell'Istat, ha descritto i fondamenti giuridici del Censimento e definire le regole, i criteri generali e gli standard ai quali le Regioni e le Province autonome si dovevano attenere nella predisposizione dei relativi Piani di censimento. Il PGC ha disciplinato l'organizzazione della rete di rilevazione e i compiti degli organi censuari, predisponendo un calendario dettagliato concernente tutti gli adempimenti connessi alla formazione del personale, alle modalità di raccolta e registrazione dei dati, fino alla definizione delle caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.

Diversa funzione hanno avuto le 14 circolari attuative, emanate in tempi successivi e connesse alle singole fasi della rilevazioni censuarie, con carattere più tecnico-esecutivo.

2.4 Modelli organizzativi della rete censuaria: alta partecipazione e partecipazione integrativa

In particolare il Piano Generale di Censimento descrive nel dettaglio le modalità di attuazione dei due previsti modelli di compartecipazione alle operazioni censuarie.

La pianificazione delle attività di censimento, pur essendo connaturata all'esercizio, da parte dell'Istat, delle relative competenze in campo censuario, ha assunto un ruolo cruciale per il concepimento di un sistema organizzativo che favorisse un'alta flessibilità, prevedendo un sistema a geometria variabile in grado di tener conto sia delle competenze specifiche delle Regioni e delle Province autonome in materia di agricoltura sia dell'esperienza acquisita dagli Uffici di statistica nel condurre le diverse rilevazioni campionarie contenute nel Programma Statistico Nazionale (PSN), inerenti la struttura e le produzioni di aziende agricole, con indubbi vantaggi sotto il profilo dell'efficienza dell'intera operazione censuaria.

La flessibilità organizzativa trova il suo massimo compimento nell'articolazione della rete di rilevazione nei due modelli organizzativi suddetti. Independentemente dalla scelta effettuata, ciascuna Regione o Provincia autonoma ha garantito l'uniformità della struttura organizzativa sull'intero territorio regionale o provinciale e il rispetto dell'omogeneità nelle modalità attuative delle operazioni censuarie sul territorio.

Nel complesso, quindici Regioni¹¹ e le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno scelto il modello organizzativo ad "alta partecipazione", mentre quattro Regioni hanno optato per quello a "partecipazione integrativa" (Veneto, Toscana, Marche e Puglia).

L'adozione dell'uno o dell'altro modello ha comportato diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento, nonché funzioni e compiti differenziati.

In particolare, nel modello organizzativo ad alta partecipazione le Regioni e le Province auto-

¹¹ Le Regioni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione sono state: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

nome di Trento e Bolzano sono stati gli interlocutori diretti dell'Istat per la definizione della rete di rilevazione e il suo coordinamento operativo sul territorio. Ciascuna Regione e Provincia autonoma ha scelto la propria rete di rilevazione in base alla realtà locale, alle strutture operative già esistenti e alle normative regionali in materia agricola. In tal modo si è articolata una geometria variabile regionale mediante la quale la rilevazione è stata svolta direttamente dalle strutture territoriali della Regione o da enti strumentali regionali ovvero è stata affidata a Comuni o ad altri enti territoriali (Province, Comunità montane, Camere di commercio, ecc.). Le quindici Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno altresì avuto la possibilità di scegliere la modalità di registrazione dei questionari.

I vantaggi derivanti dalla scelta del modello ad alta partecipazione hanno riguardato principalmente l'acquisizione dei dati statistici elementari in tempo reale con una diretta utilità sulla disponibilità delle informazioni necessarie alla Regione o alla Provincia autonoma per la pianificazione delle politiche agricole, nel rispetto delle direttive Istat relative a finalità e modalità di utilizzo dei dati raccolti, il completo governo delle attività di rilevazione a garanzia della qualità dei dati raccolti e l'acquisizione di significative competenze nel settore della raccolta dei dati da parte del personale coinvolto.

Nel modello organizzativo a partecipazione integrativa, invece, le quattro Regioni hanno partecipato alla rilevazione censuaria con limitate funzioni, poiché l'esecuzione della rilevazione sul campo è stata affidata ai Comuni e la registrazione dei dati è stata affidata a una ditta specializzata, appositamente incaricata dall'Istat.


2.5 Piani Regionali di Censimento (PRC) e Piani Integrati di Censimento (PIC)

I Piani Regionali di Censimento (adottati dalle Regioni che hanno scelto la forma ad alta partecipazione) e i Piani Integrati di Censimento (adottati dalle Regioni che hanno scelto la forma a partecipazione integrativa) costituiscono gli strumenti attraverso i quali le Regioni e le Province autonome adattano la struttura della rilevazione alle specifiche esigenze e alle proprie realtà territoriali.

Ai fini della loro predisposizione, le singole Regioni e Province autonome si sono avvalse della collaborazione delle strutture interne dell'amministrazione regionale o provinciale con competenze in materia di agricoltura, nonché delle altre strutture interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie, oltre che delle eventuali autonomie locali interessate alla rilevazione.

Ogni proposta di Piano è stata inviata all'Istat dalla Regione interessata entro il 31 gennaio 2010, affinché fosse sottoposta alla validazione dell'Istituto nazionale di statistica relativamente alla completezza e al rispetto dei criteri fissati dal Piano Generale di Censimento. Una volta validati, i Piani di censimento sono stati approvati dalle Regioni con appositi atti (adottati dalla Giunta regionale o da altri organi regionali o provinciali competenti) ed emanati entro i termini previsti.

Schema 1 – Prospetto riepilogativo delle norme emanate per il 6° Censimento generale dell'agricoltura



Nella redazione dei Piani, ogni Regione è stata chiamata a rispettare alcune regole generali, ovvero mantenere l'uniformità della struttura organizzativa territoriale nell'ambito del proprio territorio di competenza, salvo casi eccezionali in cui particolari vincoli territoriali o opportunità offerte dalle realtà locali rendevano più efficiente adottare soluzioni diversificate, garantire il rispetto del criterio di omogeneità nelle modalità attuative delle operazioni censuarie sul territorio e scegliere una sola modalità di registrazione dei questionari raccolti, valida per tutto il territorio di propria competenza.

In particolare, il Piano Regionale di Censimento (PRC) contiene disposizioni riguardanti il disegno territoriale della rete (con l'indicazione degli Enti e/o dei soggetti coinvolti nella rilevazione in qualità di organi di censimento, modalità e tempi di costituzione degli Uffici territoriali di censimento per ogni livello territoriale di competenza, criteri di nomina del responsabile e dei membri di ciascun Ufficio di censimento), i coordinatori intercomunali di censimento e i loro eventuali re-

sponsabili (numerosità, criteri di assegnazione delle aree sub regionali, modalità di reclutamento), l'assegnazione di compiti agli uffici di censimento, i criteri di ripartizione del contributo variabile, la nomina del responsabile e degli altri membri degli uffici di censimento, i rilevatori e loro eventuali coordinatori (numerosità per ciascun ufficio di censimento, criteri di assegnazione alle aree sub regionali, modalità di selezione e reclutamento), le modalità di registrazione dei questionari raccolti dall'Ufficio Regionale di Censimento.

Il Piano Integrato di Censimento (PIC), invece, contiene disposizioni riguardanti gli Uffici Territoriali di Censimento (elenco degli enti ai quali sono attribuite le funzioni di Uffici Territoriali di Censimento, loro Responsabili), definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e i loro eventuali responsabili (numerosità, criteri di assegnazione delle aree sub regionali, modalità di reclutamento), stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali.

Nei Piani, inoltre, indipendentemente dal modello scelto, le Regioni e le Province autonome hanno potuto intraprendere iniziative relative alle attività di comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti e delle loro associazioni, nonché alle attività integrative al piano di formazione predisposto dall'Istat e rivolto agli operatori della rete regionale di rilevazione.

In particolare, nella maggior parte delle Regioni¹² e nella due Province autonome di Trento e Bolzano sono state previste campagne di sensibilizzazione, caratterizzate principalmente da passaggi informativi sulle emittenti regionali e/o sulle maggiori testate giornalistiche regionali e passaggi radiofonici mediante l'acquisto di spazi pubblicitari nelle fasce orarie di maggiore ascolto¹³ (Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna, Marche), avendo cura, nel territorio provinciale di Bolzano, di tradurre gli spot pubblicitari anche in lingua tedesca e ladina a tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti, dall'attivazione di un numero verde locale per la fornitura di informazioni relative al Censimento in lingua italiana e tedesca (Provincia autonoma di Bolzano) e dall'emanazione di comunicati stampa informativi inviati agli organi di informazione specialistica e alla stampa locale, agli enti locali territoriali, alle organizzazioni sindacali e professionali agricole, alle sedi regionali delle varie associazioni di categoria¹⁴, a Consorzi, Cooperative, Università agrarie, Istituti Tecnici Agrari, organizzazioni di produttori, Centri di Assistenza Agricola, con richiesta di esposizione pubblica presso le rispettive sedi (Liguria, Umbria, Molise, Marche, Toscana).

L'Istat è stato presente su tutto il territorio tramite i propri Uffici Regionali, i quali hanno operato tramite i propri Dirigenti e i Responsabili Istat Territoriali (RIT).

Tali figure professionali, coadiuvate da altro personale di back office, hanno assicurato assistenza e controllo della rete e svolto funzioni di raccordo tra l'Istat e la rete di rilevazione.

Per lo svolgimento delle attività, la rete di rilevazione si è avvalsa dei Coordinatori Intercomunali di Censimento (CiC) e dei loro eventuali Responsabili (RpCiC), dei Coordinatori Comunali (CoC) e dei rilevatori, fanno altresì parte dell'organizzazione la Commissione Tecnica Regionale (CTR) e le Commissioni Tecniche Territoriali (CTT).

2.6 Circolari applicative

L'Istat ha coordinato il Censimento dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e operativo, fornendo agli organi di rilevazione, indipendentemente dal modello organizzativo scelto, indicazioni sulle modalità con le quali procedere durante lo svolgimento delle operazioni nelle diverse fasi censuarie.

Con le quattordici circolari applicative, emanate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche, dell'art. 17

¹² Esclusivamente nei Piani di censimento di Lombardia e Veneto non si riscontrano espresse informazioni relative a campagne di sensibilizzazione svolte a livello locale.

¹³ In particolare, per i passaggi radiofonici sono stati tendenzialmente acquistati spazi pubblicitari nella fascia oraria mattutina, mentre per i passaggi televisivi locali è stata preferita la fascia oraria serale.

¹⁴ Coldiretti, Confagricoltura, CIA, associazioni allevatori, ecc..

del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in Legge 20 novembre 2009, n. 166 e del Regolamento di esecuzione, l'Istat ha in particolare disciplinato:

1. Circolare n. 1 (prot. n. 2130 del 14 aprile 2010) – “Costituzione degli uffici di Censimento”. L'atto stabilisce le modalità e i tempi di costituzione degli Uffici Regionali di Censimento (URC) da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e invita ad emanare tempestivamente le opportune disposizioni per la sollecita costituzione – ove previsti dai rispettivi Piani Regionali – degli Uffici Territoriali e/o Uffici Comunali di Censimento;
2. Circolare n. 2 (prot. n. 2840 del 29 aprile 2010) – “Rilascio della lista pre-censuaria ai responsabili degli Uffici Regionali di Censimento. Vengono impartite disposizioni ai Responsabili URC sulle modalità di accesso al sito Internet messo a disposizione dell'Istat attraverso il quale scaricare il tracciato record per ciascuna unità di rilevazione;
3. Circolare n. 3 (prot. n. 2533 del 4 maggio 2010) – “Costituzione degli Uffici di Censimento e relativa documentazione”. Vengono illustrate le modalità di costituzione degli uffici di Censimento per le Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa, con allegati i modelli MT1 e MT2, da compilare con le indicazioni relative agli Uffici Territoriali di Censimento e agli Uffici Comunali di Censimento;
4. Circolare n. 4 (prot. n. 4856 del 28 luglio 2010) – “Modalità di reclutamento dei Coordinatori InterComunali di Censimento, dei loro eventuali responsabili, dei Rilevatori e loro Coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali”;

Gli Uffici Regionali di Censimento ad alta partecipazione e i loro Uffici territoriali sono autorizzati a conferire incarichi di rilevatore, Coordinatore InterComunali e, eventualmente, di loro responsabili a personale scelto tra i dipendenti della propria amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali attive nei territori di propria competenza, ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni, purché in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia ovvero in rilevazioni statistiche maturate attraverso percorsi professionali idoneamente documentati e a condizione che la durata del loro contratto fosse limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Sono anche dettate le disposizioni in materia di segreto statistico e di tutela dei dati personali, specificando che i Responsabili degli uffici di Censimento sono per ciò stesso responsabili del trattamento dei dati personali e, in tale veste, tenuti a nominare come incaricato del trattamento chiunque sia coinvolto nelle operazioni censuarie. Nell'atto di nomina si richiedeva di indicare l'ambito di competenza affidato e di impartire le istruzioni necessarie a garantire il rispetto delle norme poste a tutela dei dati personali;

1. Circolare n. 5 (prot. n. 4857 del 28 luglio 2010) – Modalità di reclutamento dei Rilevatori e loro Coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali. Sono state adeguate per le Regioni a Partecipazione integrativa. La circolare ha ricordato che i dati raccolti durante le operazioni censuarie sono coperti dal segreto d'Ufficio e dal segreto statistico;
2. Circolare n. 6 (prot. n. 6406 del 25 ottobre 2010) – “Obbligo di risposta, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni. Per tali argomenti si rinvia al Cap. 3;
3. Circolare n. 7 (prot. n. 8190 del 30 dicembre 2010) – “Modalità di rendicontazione delle spese censuarie e modalità di conteggio del saldo per unità censita e validata, ai sensi del punto 8.5 del Piano Generale di Censimento”. Vengono fissate la modalità di rendicontazione delle spese censuarie e la modalità di conteggio del saldo del contributo variabile per unità censita¹⁵ e validata, per le quali gli URC hanno l'obbligo di tenere separata gestione delle somme ad esse accreditate nonché l'obbligo di conservare la relativa documentazione;
4. Circolare n. 8 (prot. n. 514 del 28 gennaio 2011) – “Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alle operazioni di raccolta dei questionari”. Lo slittamento si è reso neces-

¹⁵ L'unità censita è costituita dall'azienda agricola rilevata. Rientra in tale ambito anche l'unità agricola presente in lista precensuaria ma non configurabile quale azienda agricola rientrante nel campo di osservazione al momento della verifica sul campo da parte del rilevatore.

sario in considerazione di una pluralità di cause che hanno determinato ritardi, a partire dagli eventi alluvionali dell'autunno 2011, che hanno coinvolto lo Spezzino, la Lunigiana e la provincia di Genova, al protrarsi dei disagi arrecati dal terremoto de L'Aquila del 2009, fino ai ritardi nell'avvio delle operazioni censuarie riscontrati in alcune regioni e dipendenti da problemi amministrativi e gestionali.

Le scadenze sono state differenziate a seconda delle Regioni e delle problematiche riscontrate;¹⁶

1. Circolare n. 9 (prot. n. 1584 del 25 febbraio 2011) – “Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia e trasmissione dei questionari compilati al centro di registrazione”. Si sono impartite le istruzioni circa le modalità di revisione dei questionari raccolti, le modalità di confezionamento dei plichi contenenti il materiale censuario, le operazioni connesse all'indagine post censuaria di qualità in termini di errore, le modalità di ritiro dei plichi e loro trasporto al centro di registrazione;
2. Circolare n. 10 (prot. n. 2925 del 8 aprile 2011) – “Piano di diffusione dei dati provvisori”. Sono stabilite le regole per la diffusione dei dati provvisori, la cui data di rilascio è indicata nel 30 giugno 2011, a seguito della conclusione delle attività di raccolta, revisione e registrazione dei dati;
3. Circolare n. 11 (prot. n. 3326 del 21 aprile 2011) – “Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni e Province autonome ad alta partecipazione e trasmissione dei questionari compilati all'Istat”. Relativamente alle Regioni e Province autonome che hanno scelto il modello ad alta partecipazione, sono state impartite le istruzioni circa le modalità di confezionamento dei plichi contenenti il materiale censuario, le modalità di consegna dei plichi e loro trasporto all'Istat;
4. Circolare n. 12 (prot. n. 4415 del 1 giugno 2011) – “Indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura”. Le disposizioni contenute in questa circolare riguardano i soli Uffici Comunali di Censimento interessati della Regione Veneto (a partecipazione integrativa). L'indagine era finalizzata a stimare il numero di aziende agricole realmente esistenti e attive alla data di riferimento del Censimento e il corrispondente tasso di copertura;
5. Circolare n. 13 (prot. n. 6403 del 29 luglio 2011) – “Indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura” (tutte le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Veneto). Anche questa circolare era finalizzata a stimare gli indicatori di qualità relativi alla copertura raggiunta dal 6° Censimento generale dell'agricoltura;
6. Circolare n. 14 (prot. n. 29322 del 21 dicembre 2011) – “Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alla raccolta dei dati per l'indagine di copertura del 6° Censimento dell'Agricoltura”.¹⁷

2.7 Tutela delle minoranze linguistiche

Particolari forme di tutela sono state previste dagli statuti speciali delle Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

L'Istat ha stipulato convenzioni con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e definito un piano regionale particolareggiato con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

¹⁶ Per le Regioni a partecipazione integrativa e per il Molise la scadenza per la raccolta dei dati è fissata al 21 febbraio 2011, mentre la scadenza per la revisione dei dati e per la predisposizione dei modelli riepilogativi al 28 febbraio 2011.

Per le Regioni e le Province autonome che hanno adottato il modello ad alta partecipazione, invece, la scadenza per la raccolta dei dati è fissata al 28 febbraio 2011.

Alla Regione Lazio si è concesso un termine più ampio (15 marzo 2011 per la raccolta e 15 aprile 2011 per la revisione e la registrazione dei dati) a seguito delle difficoltà operative riscontrate nel condurre le operazioni censuarie.

¹⁷ Per tutte le Regioni e le Province autonome, ad esclusione del Veneto, i termini sono stati prorogati al 31 gennaio 2012 (per la raccolta) e al 29 febbraio 2012 (per l'invio dei questionari cartacei).

2.7.1 Province autonome di Trento e di Bolzano

La pianificazione delle attività censuarie nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha risentito della particolare autonomia di cui godono le rispettive istituzioni provinciali e delle specifiche competenze affidate al Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento e l'Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano (Astat).

Gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano fanno parte del Sistema statistico nazionale come disciplinato dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 6 luglio 1993, n. 290. Tali uffici effettuano i censimenti, in conformità alle direttive tecniche disposte dall'Istat e procedendo alla verifica, correzione e memorizzazione dei dati rilevati e avvalendosi degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

Agli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano sono affidati il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici e l'esercizio delle funzioni altrove assolti dagli uffici regionali dell'Istat.

Nel rispetto dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province Autonome, le Giunte Provinciali delle due Province autonome di Bolzano e di Trento hanno approvato, rispettivamente con deliberazione n. 686 del 26 aprile 2010 e n. 1479 del 25 giugno 2010, i relativi Piani di censimento, optando entrambe per il modello organizzativo ad alta partecipazione e costituendo l'Ufficio Regionale di Censimento presso il Servizio Statistica per la Provincia di Trento e presso l'Astat per la Provincia di Bolzano.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 290/1993 e al fine di specificare modalità organizzative in relazione ai censimenti, tenendo conto delle particolari esigenze locali, le due Province autonome hanno sottoscritto due convenzioni con l'Istat, rispettivamente il 20 settembre 2010, rep. n. 125 (per la Provincia autonoma di Bolzano) e il 12 ottobre 2010, rep. n. 133 (per la Provincia autonoma di Trento), definendo, in questo modo, le modalità di svolgimento delle operazioni censuarie di competenza delle due amministrazioni provinciali.

2.7.2 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La tutela del gruppo linguistico sloveno, tradizionalmente presente nei comuni e nelle frazioni delle province di Trieste, Gorizia e Udine, è garantita da diverse fonti normative:

- Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (riconoscimento, tutela e valorizzazione della comunità linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano);
- Legge 23 febbraio 2001, n. 38 ("Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia");
- Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2008 con il quale, in base all'art.4 della citata legge n.38/2007, viene approvata la tabella che individua i comuni e gli ambiti territoriali di tutela della minoranza linguistica slovena.

Il 18 marzo 2010 la Regione ha approvato il Piano Regionale di Censimento, con il quale è stato adottato il modello ad alta partecipazione e, al fine di definire gli aspetti connessi al censimento in lingua slovena, ha stipulato con l'Istat un'apposita convenzione (rep. n. 127 del 24 settembre 2010).

Contestualmente alla realizzazione del Censimento dell'agricoltura, pertanto, l'Amministrazione regionale, in particolare l'Ufficio Regionale di Censimento, ha curato le attività di traduzione in lingua slovena del questionario (pubblicato anche online) e dei testi della campagna di comunicazione, ha predisposto azioni volte, da un lato, a sensibilizzare i rispondenti a collaborare con i rilevatori e, dall'altro, gli organi censuari ad impegnarsi a fondo nello svolgimento delle diverse operazioni¹⁸, oltre che assistere alle unità rispondenti attraverso gli sportelli URP, ai qua-

¹⁸ È stata svolta attività di comunicazione attraverso stampa di manifesti e volantini, inserzioni su giornali, appositi spazi sul sito web dedicato.

li è stato assegnato personale bilingue adeguatamente formato sulle problematiche censuarie, reclutare e formare i rilevatori bilingui per garantire il rispetto del diritto alla risposta nella lingua slovena da parte degli appartenenti alla minoranza linguistica.


Capitolo 3

Rete di rilevazione¹⁹

Le linee fondamentali dell'organizzazione censuaria sono state definite dall'Istat e discusse in sede di Comitato consultivo²⁰ per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura, composto da rappresentanti dell'Istat, delle Regioni, delle Autonomie Locali e di alcuni Enti nazionali del settore agricolo. Nell'ambito del Comitato, che ha assolto il compito di trovare soluzioni innovative sul fronte metodologico ed organizzativo, sono stati costituiti tre specifici gruppi di lavoro: sul questionario, sulla rete di rilevazione e sul sistema informatico. L'impianto organizzativo è stato, poi, approvato dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 novembre 2009.

La progettazione della struttura della rete si è ispirata a due principi fondamentali: assicurare chiari livelli di responsabilità operativa nell'espletamento di compiti e funzioni assegnate ai vari organi censuari e favorire un'alta flessibilità organizzativa in modo da cogliere le specificità degli ordinamenti regionali mediante l'utilizzo delle strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico.

Figura 1 – Organizzazione della rete di rilevazione



3.1. Istituto nazionale di statistica e Responsabili Istat Territoriali (RIT)

Rispetto al precedente censimento, il sistema organizzativo censuario è stato notevolmente semplificato ed è stata snellita la rete di rilevazione tramite la previsione di un minor numero di organi di censimento.

Indipendentemente dal modello organizzativo scelto dalla Regione, l'Istat ha svolto una generale funzione di coordinamento di natura organizzativa, tecnica e metodologica, confermando, in tal modo, la titolarità di un compito istituzionale sancito a livello normativo dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 322/89.

¹⁹ Autore: Claudia Naccarato

²⁰ Delibera n. 302/08/PER del 21 febbraio 2008.

La funzione di coordinamento tecnico è stata esercitata nei confronti degli organi di censimento attraverso l'emanazione di istruzioni, comunicate sotto forma di circolari, e la vigilanza su tutte le operazioni censuarie, assicurandone il monitoraggio e adottando i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento.

La formazione è avvenuta a "cascata" propagandosi dal livello centrale al successivo della rete territoriale di organizzazione censuaria, fino a coinvolgere ogni singolo rilevatore. Gli strumenti utilizzati sono stati molteplici: accanto alla formazione frontale d'aula, si è fatto ricorso ad una piattaforma informatica di formazione a distanza (e-learning).

La campagna di comunicazione ha previsto una serie di passaggi televisivi, passaggi in stampa nazionale e stampa reale e passaggi in radio. Inoltre nelle prime due settimane del mese di novembre 2010 sono stati affissi manifesti pubblicitari nelle sedi comunali e nelle stazioni ferroviarie più rilevanti. L'informazione è continuata nel tempo con comunicati per la stampa, per gli operatori e per le aziende agricole.

A livello locale, l'Istat, presente sul territorio con le proprie diciotto sedi regionali, alle quali fanno capo i Responsabili Istat Territoriali (RIT), ha provveduto a sovrintendere alle attività svolte dagli organi censuari, coadiuvando la Direzione Centrale dei Censimenti Generali (trasformatasi, a seguito del riordino delle strutture dell'Istat, in Dipartimento per i Censimenti e gli Archivi amministrativi e statistici²¹) nel vigilare sulla realizzazione di quanto stabilito nel PGC, nei Piani di censimento e nelle circolari applicative, assicurando il rispetto delle modalità e dei tempi da questi previsti.

Operativi a livello sub regionale con funzioni e compiti di coordinamento e controllo del regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni censuarie, i RIT hanno garantito il collegamento con gli organi di censimento costituiti nell'ambito del territorio di competenza e con le Commissioni Tecniche Territoriali (CTT), ove costituite.

I RIT hanno partecipato all'attività di formazione del personale degli organi di censimento, con compiti di assistenza tecnica, supporto e verifica nella formazione di rilevatori, coordinatori intercomunali e comunali, nonché con compiti di formazione diretta dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili. Hanno, inoltre, monitorato l'andamento della rilevazione censuaria nel territorio assegnato, espletando anche funzioni ispettive, sottoponendo all'Istat e alla CTR o alla CTT, ove costituita, i casi critici riscontrati al fine di acquisire orientamenti e indicazioni operative.

La nomina dei RIT è avvenuta mediante l'adozione di delibere da parte del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico (DPTS) dell'Istat²², alle quali hanno fatto seguito le delibere di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritte dal Direttore centrale dei censimenti generali²³.

3.2 Modello organizzativo ad alta partecipazione: la rete censuaria

Nel modello organizzativo ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio Regionale di Censimento – dai quali dipendono funzionalmente i Coordinatori intercomunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC) – e, ove previsti dal Piano Regionale di Censimento, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, organizzati anche in forma associata.²⁴

Nelle Regioni e Province autonome che hanno stabilito nel proprio Piano Regionale di Censi-

²¹ Si veda il Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2010, n. 166, al quale ha fatto seguito l'adozione dell'Atto Organizzativo Generale n. 1, approvato dal Consiglio dell'Istat nella seduta del 26 luglio 2011.

²² Sono state adottate cinque delibere di nomina dei RIT (n. 65/DPTS del 23 aprile 2010, n. 144/DPTS del 21 settembre 2010, n. 179/DPTS del 3 novembre 2010, n. 208/DPTS del 14 dicembre 2010 e n. 8/DPTS del 17 gennaio 2011).

²³ Delibere n. 69/DPTS del 29 aprile 2010, n. 185/DPTS del 15 novembre 2010 e n.14/DPTS del 20 gennaio 2011.

²⁴ Il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), adottato con d.lgs. n. 267/2000, consente ai Comuni di organizzarsi in forme associative, in particolare Comunità Montane (artt. 27 e segg.) e Unioni di Comuni (artt. 32 e segg.).

mento di non costituire Uffici Territoriali di Censimento e/o Uffici Comunali di Censimento²⁵, il Responsabile ha assicurato, entro la stessa data del 31 maggio 2010, la predisposizione dell'organizzazione territoriale del proprio Ufficio Regionale di Censimento, definendone l'organigramma del personale secondo la dislocazione sul territorio ritenuta più opportuna.

3.2.1 *Uffici Regionali di Censimento (URC)*

Al fine di assicurare un efficace raccordo tra tutte le componenti della rete regionale di Censimento e indipendentemente dal modello organizzativo prescelto, la Regione, con lo stesso atto di approvazione del Piano di Censimento, ha costituito, presso la propria sede, la Commissione Tecnica Regionale, nominandone il responsabile – di norma persona diversa rispetto al responsabile dell'URC²⁶ e avente funzioni di presidente della Commissione – e gli altri membri.

Le funzioni dell'URC sono state, di norma, attribuite all'Ufficio di Statistica di ciascuna Regione, costituito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 322/89. Ove l'Ufficio di Statistica non fosse stato costituito, la Regione ha attribuito le funzioni di URC a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità.

Tale ufficio ha organizzato la rilevazione sul territorio, coordinato e controllato le attività demandate agli altri organi censuari.

All'URC e in particolare al suo responsabile spettano i seguenti compiti:

1. garantire l'attivazione delle procedure di costituzione degli Uffici Territoriali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento, se previsti, mediante il tempestivo invio di circolari informative alle amministrazioni competenti per territorio e l'organizzazione, ove ritenuto opportuno, di eventuali incontri istituzionali;
2. raccogliere le informazioni relative all'avvenuta costituzione degli uffici di censimento sub regionali, nonché i nominativi e i recapiti dei relativi responsabili, al fine di consentire il successivo caricamento delle informazioni nel Sistema di Gestione della Rilevazione;
3. fornire opportuna assistenza alle amministrazioni preposte alla costituzione degli UTC e degli UCC, se previsti;
4. selezionare e nominare i coordinatori intercomunali, i loro eventuali responsabili e sovrintendere al reclutamento del personale degli organi di censimento eventualmente costituiti nel territorio regionale;
5. organizzare le attività dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili;
6. svolgere, in collaborazione con l'Istat, la formazione dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili, organizzare e sovrintendere alla formazione del personale degli organi di censimento a livello sub regionale per il tramite dei coordinatori e dei loro eventuali responsabili;
7. organizzare e coordinare l'attività degli organi di censimento di livello sub regionale, se previsti, controllando il loro funzionamento e il buon andamento delle attività ad esso affidate;
8. svolgere attività di supporto tecnico agli organi di censimento sub regionale, se previsti;
9. curare il monitoraggio delle attività di rilevazione sul territorio, tenendo costantemente informato l'Istat tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR);
10. sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale i casi critici e organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione;
11. svolgere, laddove previsto nel PRC, eventuale attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;
12. validare i dati provvisori;
13. documentare l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'esecuzione delle operazioni censuarie.

²⁵ Tra le Regioni che hanno adottato il modello a alta partecipazione, Uffici Territoriali di Censimento e Uffici Comunali di Censimento sono stati costituiti esclusivamente nelle Regioni Piemonte, Molise, Campania e Calabria.

²⁶ Esclusivamente nella Provincia autonoma di Trento è stata riscontrata corrispondenza tra il Responsabile dell'URC e il Presidente della CTR.

3.2.2 *Uffici Territoriali di Censimento (UTC)*

Nel modello ad alta partecipazione, gli Uffici Territoriali di Censimento sono organi facoltativi della rete censuaria.

Sono stati costituiti esclusivamente nella Provincia autonoma di Bolzano (presso i Distretti in cui è suddiviso il territorio provinciale), in Piemonte (presso le otto province), in Basilicata (presso le tredici Unità Operative Territoriali – UOT – del Dipartimento Agricoltura Sv.R.E.M.), in Campania (presso gli uffici periferici della Regione, in particolare presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura – Centri Provinciali di Informazione e Consulenza in Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura) e in Calabria (presso le cinque province).

La Lombardia ha costituito, presso ogni Amministrazione provinciale, gli Uffici Provinciali di Censimento (UPC), svolgenti gli stessi compiti degli UTC.

Nota a parte merita anche la Sardegna, Regione presso la quale non sono stati costituiti UTC, ma che, tuttavia, si è servita di Enti pubblici (in particolare, dell'Agenzia regionale Osservatorio Economico e dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale LAORE), i cui tecnici hanno fornito assistenza alle imprese agricole e zootecniche presenti sul territorio regionale.

Le funzioni di Responsabile dell'UTC sono state di norma attribuite al responsabile dell'ufficio di statistica. Nelle amministrazioni che non hanno costituito l'ufficio di statistica, la scelta del responsabile dell'Ufficio Territoriale di Censimento, ove previsto, è ricaduta, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003, su "soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia di pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza".

All'UTC, ove costituito, e in particolare al suo responsabile, spettano i seguenti compiti:

1. comunicare agli UCC, ove costituiti, i nominativi dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili;
2. fungere da raccordo tecnico-organizzativo con i coordinatori intercomunali, assicurando il buon andamento della rilevazione;
3. organizzare, in collaborazione con l'Istat, l'attività di formazione agli UCC, ove costituiti, mettendo anche a disposizione i locali e gli strumenti informatici idonei per tale scopo;
4. elaborare, in accordo con i coordinatori intercomunali, il calendario delle visite di assistenza tecnica agli UCC, ove costituiti;
5. garantire l'appoggio logistico al Responsabile Territoriale Istat (RIT);
6. curare il monitoraggio delle informazioni;
7. verificare che la rilevazione si svolga secondo quanto stabilito dal PRC;
8. sottoporre alla CTT, ove costituita, i casi critici riscontrati al fine di acquisire orientamenti ed indicazioni operative;
9. promuovere eventuali attività integrative di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio di competenza, secondo quanto stabilito nel PRC;
10. rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

I compiti sopraelencati sono stati svolti dal responsabile dell'URC nelle Regioni ad alta partecipazione che non abbiano previsto la costituzione di UTC.

3.2.3 *Uffici Comunali di Censimento (UCC)*

La costituzione degli Uffici Comunali di Censimento è facoltativa nelle Regioni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione.

Sono stati costituiti esclusivamente in Piemonte, Emilia, Molise e Campania (in Campania i compiti sono stati affidati, a livello intercomunale, a uffici funzionali periferici della Regione, in particolare ai CeSA – Centro di Sviluppo Agricolo).

Una nota a parte merita la costituzione di Uffici Intercomunali di Censimento (UIC), istituiti in Sicilia presso le quattordici sedi distrettuali delle SOAT (Sezioni Operative di Assistenza Tecnica), strutture periferiche del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato per le politiche

agricole, e in Emilia Romagna a livello sovra comunale, di norma presso un soggetto capofila (o presso un Comune, un'Unione di comuni o una Comunità Montana). Solo nei Comuni emiliani non rientranti nell'ambito dell'UIC, sono stati costituiti UCC.

Le funzioni di Responsabile dell'UCC sono state di norma attribuite al responsabile dell'ufficio di statistica. Nelle amministrazioni che non hanno costituito l'ufficio di statistica, la scelta del responsabile dell'Ufficio comunale di censimento, ove previsto, è ricaduta, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003, su "soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia di pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza".

I responsabili dell'UCC si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003.

All'UCC e in particolare al suo responsabile spettano i seguenti compiti:

1. selezionare e nominare i rilevatori e gli eventuali loro coordinatori (CoC);
2. organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio;
3. organizzare in collaborazione con l'URC o con l'UTC, ove costituito, l'attività di formazione ai coordinatori comunali (ove esistenti) e ai rilevatori;
4. rappresentare il punto di riferimento tecnico e organizzativo dei coordinatori comunali (ove esistenti) e dei rilevatori;
5. monitorare l'andamento della rilevazione;
6. verificare e trasmettere all'Istat i prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori;
7. confezionare e trasmettere il materiale censuario a conclusione della rilevazione;
8. assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza;
9. rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Gli UCC, ove previsti, sono stati costituiti anche in forma associata: in Piemonte (cosiddetti Uffici Intecomunali), presso Unioni di Comuni e presso uffici di statistica condotti in forma associata tra comuni; in Emilia Romagna, presso un soggetto capofila, Unione di Comuni e Comunità Montane.

Nelle Regioni ad alta partecipazione che non abbiano previsto la costituzione di UCC, i compiti sopraelencati sono stati assegnati dal PRC ad altri specificati organi censuari.

3.2.4 Coordinatori intercomunali (CiC) e loro eventuali responsabili (RpCiC)

I Coordinatori intercomunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC) dipendono funzionalmente dall'URC e collaborano, sotto il profilo tecnico-organizzativo con l'UTC, ove costituito.

Gli URC hanno conferito incarichi di responsabile di coordinatori intercomunali a personale scelto tra i dipendenti della propria amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali attive nei territori di propria competenza, nel rispetto delle norme regionali e locali, ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. In particolare, gli Uffici Regionali di Censimento sono autorizzati dalle citate norme a conferire detti incarichi anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altri contratti di natura autonoma, a condizione che la loro durata fosse limitata a quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Gli URC hanno reclutato i coordinatori intercomunali di censimento e i loro eventuali responsabili mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di censimento;²⁷
- selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel ri-

²⁷ Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna.

- rispetto delle norme regionali e locali;²⁸
- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;²⁹
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti;³⁰
- ricorso a Enti o organismi pubblici o privati.³¹

Le modalità sopra indicate non sono state ordinate in modo gerarchico: esse sono state utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, esigenze e necessità di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Ai fini della selezione, ha costituito titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

La nomina dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili è stata disposta da ciascuna Regione o Provincia autonoma in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità stabilite dai Piani di censimento predisposti da ciascuna di esse e validati dall'Istat.

Ai CiC è stato affidato il compito principale di fornire assistenza tecnica e di coordinare le attività di rilevazione, controllandone il buon andamento nell'ambito del territorio di propria competenza. In particolare, ad essi sono stati assegnati i seguenti compiti:

1. effettuare la formazione ai membri degli UCC, ove costituiti, e ai rilevatori;
2. fornire assistenza tecnica agli UCC di competenza, ove costituiti;
3. coordinare le attività di rilevazione;
4. monitorare l'andamento della rilevazione;
5. effettuare controlli periodici dei questionari compilati;
6. valutare la conoscenza da parte dei rilevatori e dei loro coordinatori comunali, se presenti, delle norme tecniche del censimento e, qualora necessario, impartire le opportune direttive per correggere comportamenti errati;
7. assicurare il buon andamento della rilevazione;
8. effettuare ispezioni periodiche presso gli UCC di competenza, ove costituiti.

Ai RpCiC, qualora previsti, è stata affidata la responsabilità, ove ritenuto necessario, di sovrintendere e monitorare l'attività di altri CiC. Essi hanno svolto i seguenti compiti:

1. assegnare i Comuni di competenza ai singoli coordinatori intercomunali, se presenti;
2. predisporre, di intesa con l'UTC, ove costituito, i programmi di attività dei CiC;
3. coordinare l'attività dei CiC e l'andamento della rilevazione;
4. monitorare l'attività di rilevazione svolte dai CiC;
5. assicurare il buon andamento della rilevazione;
6. rappresentare il raccordo tra il livello territoriale di competenza e il livello regionale.

3.2.5 Rilevatori e loro eventuali coordinatori (CoC)

I rilevatori e i loro eventuali coordinatori dovevano essere reclutati, a cura degli organi di censimento specificati in ciascun Piano Regionale di Censimento validato dall'Istat, tenendo conto delle specifiche esigenze locali, mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di censimento;³²
- selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;³³

²⁸ Piemonte, Liguria, Lazio.

²⁹ Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna.

³⁰ Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Molise, Sicilia.

³¹ Abruzzo.

³² Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Calabria.

³³ Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria.

- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;³⁴
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti;³⁵
- ricorso a Enti o organismi pubblici o privati.³⁶

Si tratta di modalità non ordinate in modo gerarchico: esse, pertanto, sono state utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, alle esigenze e alle necessità di ciascun organo di censimento incaricato del reclutamento.

I requisiti professionali richiesti per svolgere il ruolo di rilevatori e di loro eventuali coordinatori sono di seguito indicati:

- diploma di scuola media superiore;
- diploma di scuola media inferiore, a condizione di possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o di rilevazioni statistiche.

Ha costituito titolo preferenziale la conoscenza e l'uso dei più diffusi strumenti informatici.

È stata data facoltà all'organo di censimento incaricato del reclutamento di indicare, tra quelli elencati, i requisiti preferenziali, ovvero di definire ulteriori titoli preferenziali.

Per assicurare un corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat ha suggerito di nominare un CiC ogni 2.100 unità presenti in lista precensuaria, affidare ad ogni rilevatore circa 200 unità di rilevazione e nominare un CoC ogni 7 rilevatori.

La nomina dei rilevatori e dei loro coordinatori è stata disposta dall'organo di censimento competente per territorio in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità stabilite dal Piano Regionale di Censimento validato dall'Istat.

Gli incarichi sono stati conferiti mediante forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altri contratti di natura autonoma, a condizione che la loro durata fosse limitata a quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni censuarie e comunque non superasse il limite temporale del 31 dicembre 2011.

I compiti assegnati ai rilevatori sono stati:

1. partecipare alle riunioni di formazione;
2. contattare l'unità di rilevazione, effettuare l'intervista e compilare il questionario;
3. aggiornare la lista di aziende agricole;
4. effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
5. effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
6. consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all'Ufficio di censimento, avendo cura di conservare i questionari nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
7. riferire su eventuali problematiche al coordinatore di competenza, ove esistente, o direttamente al responsabile dell'Ufficio di censimento.

Nel caso di aziende agricole che hanno effettuato online la compilazione del questionario, al rilevatore è stato assegnato il compito di:

1. effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
2. effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
3. correggere sul questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate;
4. curare le altre attività definite dal responsabile dell'Ufficio di censimento.

Il rilevatore ha utilizzato esclusivamente i questionari Istat, ponendo le domande così come sono

³⁴ Emilia Romagna, Umbria, Basilicata, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

³⁵ Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria.

³⁶ Lombardia, Sicilia.

state formulate nel questionario e rispettando le istruzioni ad esso impartite in fase di formazione, in modo da evitare effetti di distorsione che avrebbero potuto invalidare le informazioni raccolte e, di conseguenza, anche i risultati statistici.

E' stato fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nel questionario di rilevazione predisposto dall'Istat o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Ai coordinatori, ove previsti³⁷, è stato affidato principalmente il compito di coordinare l'attività dei rilevatori. In particolare, hanno:

1. fornito supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
2. adempiuto all'attività di monitoraggio delle operazioni;
3. riferito al responsabile dell'Ufficio di censimento sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
4. provveduto alla revisione preliminare del questionario compilato;
5. compilato e trasmesso all'Ufficio di censimento, tramite il sistema SGR, prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori.

Nel caso di aziende agricole che hanno effettuato online la compilazione del questionario, hanno:

1. monitorato costantemente l'andamento della compilazione da parte di queste unità;
2. attivato il rilevatore per effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
3. eseguito il piano di controllo quando al termine della compilazione da parte dell'azienda agricola;
4. attivato il rilevatore per effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
5. affiancato il rilevatore nella fase di controllo e correzione nel questionario dei dati errati a seguito delle verifiche da questi effettuate;
6. ripetuto il processo di controllo fino a che il questionario non risultasse privo di errori.

I compiti dei coordinatori sono stati assegnati al responsabile dell'UCC in caso di loro mancata nomina.

3.2.6 Commissioni Tecniche

Hanno fatto parte della rete territoriale, sebbene non in qualità di organi di censimento, le Commissioni Tecniche Regionali (CTR) e le Commissioni Tecniche Territoriali (CTT).

Al fine di assicurare un efficace raccordo tra tutte le componenti della rete regionale di censimento e indipendentemente dal modello organizzativo prescelto, la Regione, con lo stesso atto di approvazione del Piano di censimento, ha costituito, presso la propria sede, la Commissione Tecnica Regionale, nominandone il responsabile – di norma persona diversa rispetto al responsabile dell'URC³⁸ e avente funzioni di presidente della Commissione – e gli altri membri.

Della Commissione hanno fatto parte: il responsabile dell'URC; un dirigente dell'Istat (Ufficio Regionale); uno/più funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati; un funzionario dell'Ufficio di statistica della Regione; uno/più funzionari del Dipartimento o della Direzione regionale dell'agricoltura; uno/più Responsabili Istat Territoriali (RIT); uno/più rappresentanti delle amministrazioni o enti con competenze in materia di agricoltura delegate o trasferite dalla Regione; rappresentanti delle autonomie locali designati dalle loro associazioni; personale della Regione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Qualora opportuno, la Commissione ha potuto invitare alle riunioni funzionari degli Uffici Territoriali di Governo, i responsabili dei singoli organi censuari competenti per territorio, i singoli

³⁷ Esclusivamente in Molise e Campania sono stati nominati Coordinatori Comunali.

³⁸ Esclusivamente nella Provincia autonoma di Trento è stata riscontrata corrispondenza tra il Responsabile dell'URC e il Presidente della CTR.

RIT o altri responsabili territoriali.

La Commissione ha potuto, altresì, invitare rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, di altri soggetti Sistan, nonché ricercatori e docenti delle Università.

La Commissione ha svolto i seguenti compiti:

1. coordinare i rapporti interistituzionali, garantire la consultazione tecnica, e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
2. verificare che le operazioni di costituzione della rete organizzativa regionale, la formazione di coordinatori e rilevatori e le attività di rilevazione venissero svolte secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dal Piano di censimento adottato dalle singole Regione e dalle Province autonome;
3. valutare e suggerire azioni ritenute idonee a superare situazioni critiche verificatesi durante le operazioni di rilevazione sul campo;
4. controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione e coadiuvare l'Ufficio Regionale di Censimento nella promozione della diffusione dei dati provvisori a livello regionale, ove prevista.

Per svolgere i propri compiti, la Commissione si è riunita periodicamente e ogniqualvolta un suo membro ne abbia fatto richiesta. Della riunione è stato redatto verbale da trasmettere all'Ufficio Regionale di Censimento e all'Istat.

In Emilia Romagna e Lombardia sono state costituite Commissioni Tecniche Provinciali presso ogni Provincia, presiedute dal responsabile dell'Ufficio Statistica o da un suo delegato.

Alla Commissione Tecnica Territoriale è stato affidato il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al livello territoriale prescelto (provinciale, intercomunale, interprovinciale).

Secondo quanto previsto dall'art 15, comma 2 del Regolamento di esecuzione, la costituzione e la nomina dei membri è stata effettuata con apposita delibera del competente organo dell'amministrazione alla quale il PRC demanda il compito di costituire l'UTC.

La previsione normativa stabiliva che le CTT fossero costituite nelle Regioni o Province autonome con modello organizzativo ad alta partecipazione esclusivamente se nel proprio PRC fosse stata prevista la costituzione degli UTC.

Nello strutturare la propria rete di rilevazione, solo il Piemonte ha costituito, presso le otto Province, le CTT.

Di ciascuna di esse hanno fatto parte il RIT, il responsabile dell'UTC, uno o più coordinatori intercomunali e il rappresentante dell'Ufficio di statistica dell'Ufficio territoriale di governo competente. La Commissione si è riservata di ampliare la propria composizione o di invitare rappresentanti di associazioni di categoria, di ordini e collegi professionali, di altri soggetti Sistan e del mondo accademico, nonché rappresentanti degli Enti locali del territorio di pertinenza qualora lo avesse richiesto l'esame di temi specifici.

Alla Commissione Tecnica Territoriale sono stati attribuiti i seguenti compiti:

1. valutare il buon andamento delle operazioni censuarie nell'ambito territoriale di competenza;
2. assicurare il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti nell'ambito territoriale di competenza, garantendo la consultazione tecnica agli organi di censimento e coordinando le attività di ispezione, verificandone i risultati;
3. coadiuvare l'URC e l'UTC, ove costituito, nel sovrintendere alla formazione di coordinatori e rilevatori e nel controllare che le attività di rilevazione fossero svolte secondo le modalità previste dal PRC;
4. adottare le azioni ritenute più idonee per superare situazioni critiche che si fossero verificate durante le operazioni di rilevazione;
5. controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione.

Per svolgere i propri compiti, la CTT si è riunita periodicamente e ogniqualvolta un suo membro ne abbia fatto richiesta. Della riunione è stato redatto verbale da trasmettere alla Commissione Tecnica Regionale e all'Ufficio Regionale di Censimento.

Tavola 2 – Operatori censuari nel modello ad alta partecipazione

	Organi di censimento attivati								RIT	Ril
	URC	CTR	RpCiC	CiC	CTT	UTC	UCC	CoC		
Piemonte	x	x	8	112	-	x	-	112	8	812
Valle d'Aosta	x	x	-	2	-	x	-	-	1	20
Lombardia	x	x	11	52	-	x	-	-	8	472
Friuli-Venezia Giulia	x	x	3	14	-	-	-	-	6	156
Liguria	x	x	4	10	-	-	-	-	4	163
Emilia Romagna	x	x	4	47	-	-	-	1	5	639
Umbria	x	x	40	22	-	-	-	-	4	267
Lazio	x	x	10	88	-	-	-	-	5	1.076
Abruzzo	x	x	5	32	-	-	-	-	2	325
Molise	x	x	-	15	-	x	x	2	3	329
Campania	x	x	5	91	x	-	x	-	5	822
Basilicata	x	x	12	31	-	-	-	-	4	302
Calabria	x	x	5	112	-	x	-	1	5	1.376
Sicilia	x	x	14	169	-	-	-	-	7	1.333
Sardegna	x	x	8	40	-	-	-	-	6	426
Trento	x	x	-	11	-	-	-	-	1	161
Bolzano	x	x	1	13	-	x	-	-	1	171
Totale	17	17	130	861	1	6	2	116	75	8.850

3.3. Modello organizzativo a partecipazione integrativa: la rete censuaria

Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio Regionale di Censimento – dal quale dipendono funzionalmente i Coordinatori intercomunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC) –, gli Uffici Territoriali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, anche in forma associata.

Per le Regioni che hanno scelto questa forma di partecipazione è risultata obbligatoria anche la costituzione delle Commissioni Tecniche Regionali, delle Commissioni Tecniche Territoriali, nonché la presenza di CiC e Coordinatori Comunali (CoC).

3.3.1 Uffici Regionali di Censimento (URC)

L'Ufficio Regionale di Censimento ha collaborato con l'Istat nel coordinamento delle attività di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale.

Con l'atto di approvazione del Piano Integrativo di Censimento, le Regioni Veneto, Toscana, Marche e Puglia hanno costituito l'Ufficio Regionale di Censimento e nominato i relativi responsabili.

All'URC e in particolare al suo responsabile spettano gli stessi compiti assegnati all'URC nel modello ad alta partecipazione (cfr. par. 3.2.1), ad eccezione della validazione dei dati provvisori.

3.3.2 Uffici Territoriali di Censimento (UTC)

Gli Uffici Territoriali di Censimento sono stati obbligatoriamente costituiti, secondo criteri di uniformità sul territorio regionale, nelle Regioni che hanno adottato il modello organizzativo a partecipazione integrativa.

In particolare, le Regioni hanno determinato nel PIC gli enti presso i quali gli UTC sono stati costituiti: Province (Puglia e Toscana), Camere di Commercio (Marche, ad esclusione della provincia di Fermo per la quale l'UTC è stato costituito presso l'Ente Provincia) e sedi provinciali dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – Avepa (Veneto), ente strumentale dell'amministrazione.

All'UTC, ove costituito e in particolare al suo responsabile sono stati attribuiti gli stessi compiti

assegnati agli UTC che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione (cfr. par. 3.2.2).

3.3.3 *Uffici Comunali di Censimento (UCC)*

Gli Uffici Comunali di Censimento sono stati obbligatoriamente costituiti presso le Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa, con l'incarico di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio.

All'UCC e in particolare al suo responsabile sono stati attribuiti gli stessi compiti assegnati agli UCC che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione (cfr. par. 3.2.3).

Gli UCC si sono costituiti presso singoli Comuni, presso gli uffici di statistica in forma associata³⁹ o presso associazioni temporanee di Comuni, quando le condizioni territoriali o di efficienza organizzativa lo abbiano suggerito.

3.3.4 *Coordinatori intercomunali (CiC) e loro eventuali responsabili (RpCiC)*

I Coordinatori intercomunali (CiC) e i loro eventuali responsabili (RpCiC)⁴⁰ sono stati funzionalmente dipendenti dall'URC e hanno collaborato, sotto il profilo tecnico-organizzativo, con l'UTC.

I compiti assegnati ai CiC e ai RpCiC sono i medesimi attribuiti ai CiC e ai RpCiC dei Comuni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione (cfr. par. 3.2.4).

3.3.5 *Rilevatori (RIL) e loro eventuali coordinatori (CoC)*

Ai rilevatori è stato demandato il compito più arduo, la rilevazione sul territorio.

Essi, così come per i coordinatori, dovevano essere reclutati, entro il 15 settembre 2010, a cura degli Uffici Comunali di Censimento, tenendo conto delle specifiche esigenze locali, mediante una o più delle seguenti modalità:

- selezione tra i dipendenti dell'amministrazione che ha costituito l'Ufficio di censimento;
- selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
- procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
- ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.

Si tratta di modalità non ordinate in modo gerarchico: esse, pertanto, sono state utilizzate in modo tra loro alternativo o complementare, in relazione alle peculiarità, alle esigenze e alle necessità di ciascun organo di censimento incaricato del reclutamento.

Gli UCC sono stati autorizzati a conferire incarichi di coordinatore comunale anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altri contratti di natura autonoma, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

I requisiti professionali richiesti per svolgere il ruolo di rilevatori e di loro eventuali coordinatori sono di seguito indicati:

- diploma di scuola media superiore;
- diploma di scuola media inferiore, a condizione di possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o di rilevazioni statistiche.

Ha costituito titolo preferenziale la conoscenza e l'uso dei più diffusi strumenti informatici.

I requisiti indicati per lo svolgimento della funzione di rilevatore e di coordinatore hanno costituito dei requisiti minimi, tra loro alternativi, per la selezione dei soggetti. È stata concessa facoltà

³⁹ UCC in forma associata sono stati costituiti nella Regione Toscana, Marche e Veneto (Comunità montana Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera e Unione dei Comuni della Valdaso).

⁴⁰ Responsabili dei Coordinatori Comunali sono stati nominati in tutte le Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa.

all'organo di censimento incaricato del reclutamento di definire ulteriori titoli preferenziali.

La nomina dei rilevatori e dei loro coordinatori è stata disposta dall'UCC in conformità alle proprie norme di organizzazione e secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Piano Generale di Censimento.

I compiti assegnati ai rilevatori e ai loro coordinatori sono i medesimi attribuiti a rilevatori e loro coordinatori presenti nei Comuni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione (cfr. par. 3.2.5).

3.3.6 Commissioni Tecniche

Hanno fatto parte della rete territoriale, sebbene non in qualità di organi di censimento, le Commissioni Tecniche Regionali (CTR) e le Commissioni Tecniche Territoriali (CTT).

Alle Commissioni Tecniche Regionali e a quelle Territoriali sono stati affidati i medesimi compiti assegnati alle CTR e CTT istituite nelle Regioni ad alta partecipazione e nelle due Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. Par. 3.2.6).

Tavola 3 – Operatori censuari nel modello a partecipazione integrativa

	Organi di censimento attivati								RIT	Ril
	URC	CTR	RpCiC	CiC	CTT	UTC	UCC	CoC		
Veneto	x	x	11	104	x	x	x	126	8	1.330
Toscana	x	x	10	48	x	x	x	170	6	771
Marche	x	x	5	45	x	x	x	147	8	564
Puglia	x	x	7	141	x	x	x	414	8	2.074
Totale	4	4	33	338	4	4	4	857	30	4.739

3.4 Registrazione dei dati

Le modalità di registrazione variano a seconda del modello organizzativo prescelto.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione, le Regioni che hanno adottato il modello ad alta partecipazione hanno potuto scegliere, indicandolo nel PRC, tra le due modalità alternative di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, uniformandone la modalità a livello territoriale:

- a) a cura degli URC⁴¹ oppure, ove costituiti, degli UTC⁴² o degli UCC⁴³, mediante l'utilizzo del programma di data entry controllato predisposto dall'Istat;
- b) a cura dell'Istat⁴⁴ (registrazione dati in service secondo un piano di registrazione unico nazionale, necessario a garantire omogeneità all'intero processo).

Nota a parte meritano l'Emilia Romagna, la cui registrazione è stata organizzata dai CiC nell'ambito dell'UIC (coordinata e controllata dal responsabile dell'URC), e l'Umbria, dove la registrazione dei dati è stata affidata al personale delle Comunità montane.

La scelta della modalità sub a) ha determinato i seguenti vantaggi:

- organizzare la registrazione contemporaneamente alla rilevazione, con benefici di tempestività nel processo di lavorazione;
- facilitare gli eventuali contatti con l'unità rilevata per risolvere casi dubbi o errori messi in luce dal piano di controllo del data entry;

⁴¹ Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

⁴² Piemonte, Calabria (mediante costituzione di una stazione di registrazione anche a livello sub regionale).

⁴³ Piemonte.

⁴⁴ La gara per la registrazione dei questionari del 6° Censimento generale dell'agricoltura è avvenuta mediante procedura ristretta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'oggetto è stato il servizio principale di registrazione per circa 220.000.000 di battute utili e il servizio secondario di ritiro e trasporto di circa 1.800 pacchi/plichi presso 1.366 comuni dislocati nelle regioni Marche, Molise, Puglia, Toscana e Veneto.

- mantenere i questionari cartacei direttamente presso l'organo preposto alla registrazione, evitando il trasporto presso la ditta di registrazione in service;
- disporre del database di lavoro;
- confrontare il database censuario con i dati da fonte amministrativa, ove disponibili, in fase di controllo/validazione;
- evitare la compilazione di modelli riepilogativi (Riep1)⁴⁵ e i controlli connessi alla loro predisposizione;
- consentire la pubblicazione dei dati provvisori a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni ad alta partecipazione hanno acquisito, pertanto, l'immediata disponibilità dei dati registrati e la possibilità di pubblicare i dati provvisori, secondo il Piano di diffusione definito dall'Istat. I dati provvisori per queste Regioni sono relativi ad un maggior numero di variabili e con maggior dettaglio rispetto alle Regioni che hanno scelto il modello a partecipazione integrativa.

Per i Comuni delle Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa e per i Comuni del Molise, invece, la registrazione dei dati raccolti è stata curata direttamente dall'Istat.

A tal fine, gli Uffici di censimento coinvolti, al termine della raccolta e della revisione dei questionari e secondo le istruzioni ad essi fornite dall'Istat mediante lettera circolare⁴⁶, hanno confezionato i pacchi dei modelli cartacei e li hanno inviati all'Istat, che ha provveduto, poi, all'invio alla ditta di registrazione.

La ditta, poi, ha inviato il database dei questionari registrati all'Istat per il controllo quantitativo e qualitativo, secondo gli standard contrattuali effettuati.

I Comuni delle Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa e i Comuni del Molise, hanno registrato esclusivamente il modello riepilogativo, contenente il set minimo di variabili aggregate per la pubblicazione dei dati provvisori.

3.5 Assicurazione aggiuntiva a favore di coordinatori e rilevatori

Per i coordinatori e i rilevatori, oltre all'assicurazione prevista dai contratti di lavoro stipulati dagli organi censuari e così come previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione, l'Istat ha attivato una polizza assicurativa integrativa contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali fosse derivata morte o invalidità permanente.

La garanzia ha operato per gli infortuni che si sono verificati:

- a) a causa e/o in occasione delle attività prestate per conto dell'amministrazione o alle quali gli assicurati erano tenuti, anche se svolti all'esterno della sede istituzionale e/o fuori dall'orario predeterminato;
- b) nell'esercizio di tutte le attività istituzionalmente organizzate dalle amministrazioni e/o preventivamente autorizzate dal responsabile dell'amministrazione;
- c) a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione e anche a piedi, da e per l'abitazione, anche occasionale, dell'assicurato e il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo ove l'assicurato si rechi per svolgere la propria mansione o incarico per conto dell'amministrazione.

La denuncia dell'infortunio, completa di indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché delle cause che lo hanno determinato e corredata di certificato medico, doveva essere trasmessa dall'Ufficio di censimento all'ufficio preposto dell'Istat entro trenta giorni dal momento in cui si fosse verificato l'evento o in cui l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo o da quando l'ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza. L'Istat stesso, poi, ha curato la trasmissione della documentazione integrale al broker.

⁴⁵ I modelli riepilogativi contengono le principali informazioni desunte direttamente dal questionario.

⁴⁶ Circolare n. 9, prot. 1584 del 25 febbraio 2011, indirizzata alle Regioni che hanno adottato il modello a partecipazione integrativa e al Molise, e circolare n. 11, prot. n. 3326 del 21 aprile 2011, indirizzata alle Regioni e alle Province autonome che, invece, hanno optato per il modello ad alta partecipazione.

La procedura adottata per la comunicazione dell'avvenuto sinistro, peraltro, ha richiesto l'istituzione di una casella di posta elettronica ad hoc, attraverso la quale lo stesso assicurato infortunato o il responsabile dell'Ufficio di censimento che sia venuto a conoscenza dell'avvenuto infortunio hanno anticipato la documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa per l'apertura dei sinistri.

Capitolo 4

Tutela della riservatezza dei dati personali e obbligo di risposta⁴⁷

4.1 La tutela della riservatezza dei dati personali

Le operazioni censuarie che hanno comportato trattamento di dati personali sono state svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato, e in conformità ai principi di cui all'art. 11, in particolare a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite.

Secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 3 del Regolamento di esecuzione, i responsabili degli uffici di censimento sono stati designati responsabili del trattamento dei dati personali, per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. n. 196/2003. In tale veste, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del medesimo d.lgs. n. 196/2003, essi hanno designato incaricati del trattamento dei dati personali, con atto scritto, gli addetti all'Ufficio di censimento e tutti coloro, comunque coinvolti nelle operazioni censuarie, che per lo svolgimento dei compiti loro affidati hanno trattato tali dati, specificando l'ambito del trattamento ad essi consentito e impartendo loro le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del citato d.lgs. n. 196/2003.

Nel caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, i responsabili del trattamento hanno dettato disposizioni per l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/2003, nonché delle eventuali ulteriori misure di sicurezza adottate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso agli stessi non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Censimento.

In particolare, nell'utilizzo di elenchi trattati attraverso strumenti elettronici e del sistema SGR, gli incaricati hanno provveduto al periodico aggiornamento e alla diligente custodia della password di accesso al fine di evitare la consultazione da parte di terzi non autorizzati.

Nel caso di trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, invece, i responsabili hanno adottato misure logistiche e organizzative per la custodia e l'accesso ai dati, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Censimento, e hanno impartito ai propri incaricati istruzioni sui comportamenti da porre in essere, raccomandando in particolare di custodire con diligenza il materiale cartaceo in ambienti e con modalità idonei ad evitare che ad esso potessero accedere soggetti non autorizzati.

I responsabili degli Uffici di censimento, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, erano, inoltre, tenuti ad adottare misure organizzative atte a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, nei limiti e secondo le modalità definiti dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I dati raccolti o comunque utilizzati nel corso delle operazioni di censimento sono coperti da segreto ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 322/89, concernenti rispettivamente il segreto d'ufficio e il segreto statistico; la loro diffusione o comunicazione a soggetti non autorizzati è, pertanto, severamente vietata.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento di esecuzione, i coordinatori intercomunali e i loro eventuali responsabili, i rilevatori e i loro coordinatori rivestivano la qualifica di incaricati di

⁴⁷ Autore: Claudia Naccarato

un pubblico servizio e, pertanto, erano tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'art. 326 del codice penale.

La violazione delle norme richiamate da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale.

4.2 Definizione del questionario

La progettazione del questionario di rilevazione ha tenuto conto di diverse esigenze, quali la riduzione dei costi della rilevazione e la riduzione del carico statistico verso i rispondenti, oltre le raccomandazioni internazionali, gli obblighi comunitari, le esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario si compone di una pagina dedicata all'aggiornamento delle notizie anagrafiche dell'azienda (conduttore, residenza o sede legale, ubicazione del centro aziendale), per poi articolarsi in sei sezioni riguardanti: notizie generali dell'azienda; informazioni per aziende con terreni; informazioni per aziende con allevamenti; ubicazione dei terreni e degli allevamenti aziendali; lavoro ed attività connesse; informazioni economiche.

4.2.1 Raccolta dei dati

La rilevazione sul campo è stata effettuata secondo due tecniche alternative di somministrazione e compilazione dei questionari di censimento:

- la prima tecnica, di tipo tradizionale, è consistita nell'intervista diretta da parte del rilevatore al conduttore dell'azienda agricola tramite questionario cartaceo;
- la seconda tecnica, nuova per il Censimento dell'agricoltura, è consistita nella compilazione via Internet del questionario elettronico di censimento da parte del conduttore dell'azienda agricola.

La tecnica basata sull'intervista diretta ha richiesto ai rilevatori impegno, precisione, conoscenza e osservanza delle istruzioni fornite negli appositi manuali.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa sulla tutela del segreto statistico e dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura", ha inteso impartire a tal riguardo le seguenti raccomandazioni:

- a) che coordinatori, loro eventuali responsabili e rilevatori fossero in possesso di adeguata formazione sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- b) che i dati raccolti nell'ambito delle operazioni censuarie fossero comunicati solo agli Uffici di censimento e siano utilizzati esclusivamente per finalità statistiche;

e con le seguenti raccomandazioni:

- c) che fossero compiutamente disciplinati gli adempimenti necessari a garantire la conformità delle attività censuarie alle prescrizioni del Codice, eventualmente mediante atti di indirizzo o di provvedimenti attuativi del Regolamento, prevedendo in particolare che l'informativa agli interessati contenesse idonee indicazioni circa il carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) che in sede di applicazione del Regolamento, assicurasse che ogni raccolta di dati personali realizzata con la compilazione di form con tecnologia web accessibili dalla rete pubblica Internet, fosse assistita da protocolli di cifratura (SSL – Secure Socket Layer) basati su certificati qualificati, rilasciati da un'Autorità di certificazione, che consentano agli utenti di verificare in maniera certa l'identità dell'ente erogatore del servizio.

In osservanza delle prescrizioni sopra riportate, l'Istat ha impartito disposizioni affinché, in occasione delle operazioni di raccolta dei dati, i Rilevatori operassero nel rispetto dell'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. In particolare, essi sono stati

incaricati di fornire ai rispondenti adeguati elementi informativi su finalità e modalità del trattamento dei dati forniti e ogni altro chiarimento utile alla compilazione adeguata e consapevole.

Secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 25 del Regolamento di esecuzione è stato vietato ai Rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento nonché di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'Istat o di raccogliere informazioni non contenute nei predetti questionari di rilevazione o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

4.2.2 *Diffusione dei dati validati*

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura ha rappresentato uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione. Il Piano di diffusione dei risultati si è posto come obiettivo quello di fornire la massima informazione possibile al fine di soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per diffusione si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Allo scopo di ottimizzare tempestività e qualità dell'informazione prodotta, la diffusione è avvenuta in due momenti diversi.

Il 5 luglio 2011 l'Istat ha diffuso con un comunicato stampa i dati provvisori del Censimento, più numerosi rispetto a quelli diffusi come primi risultati in occasione del precedente censimento del 2000. Si tratta, infatti, di informazioni sul numero di aziende, relative superfici per tipo di utilizzazione del terreno (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, vite, orti familiari, prati permanenti e pascoli e superficie totale) e allevamenti per un complesso di 84 variabili e 152 modalità, riferite a tutte le Regioni e Province autonome.

Per le quattro Regioni a partecipazione integrativa (Veneto, Toscana, Marche e Puglia) e per il Molise, l'elaborazione dei risultati provvisori è stata effettuata utilizzando i modelli riepilogativi che contenevano un limitato numero di variabili. Le restanti Regioni e Province autonome ad alta partecipazione hanno provveduto alla registrazione diretta dei questionari compilati dalle aziende agricole, cosicché è stato possibile elaborare i dati da presentare in via provvisoria per un più ampio numero di variabili. Si tratta di ulteriori informazioni su forma giuridica, forma di conduzione, titolo di possesso dei terreni, dettaglio delle coltivazioni per specie e manodopera aziendale per un complesso di 94 variabili e 225 modalità.

Più articolata, invece, la fotografia dell'agricoltura italiana che emerge dai dati definitivi diffusi il 12 luglio 2012: rispetto a quelli preliminari, sono state evidenziate con maggiore nitidezza le trasformazioni che hanno interessato il comparto nell'ultimo decennio, un periodo complesso per l'agricoltura italiana, influenzata fortemente dalla crisi economica, dalla volatilità dei prezzi delle commodity agricole, dai mutamenti nella Politica Agricola Comunitaria, nonché dalle nuove sfide legate alla sostenibilità ambientale.

A partire dal 12 luglio 2012 è avvenuta la comunicazione dei dati definitivi secondo un piano di diffusione articolato e flessibile e la realizzazione dei seguenti output:

- Datawarehouse Agricoltura (I.Stat);
- web server per l'accesso e la condivisione di dati via SDMX-Reference Infrastructure;
- un volume cartaceo nazionale con i principali risultati strutturali sulle aziende agricole;
- Censimento in breve interattivo;
- visualizzazioni grafiche interattive con la suite Statistics eXplorer in modalità Authoring tool (piattaforma online);
- Volume Italia sulle caratteristiche tipologiche delle aziende agricole online;
- cofanetto degli atti del Censimento contenente 6 fascicoli tematici;
- ulteriori volumi tematici cartacei a livello nazionale.

In particolare, il Datawarehouse Agricoltura (I.Stat) comprende 52 ipercubi, organizzati in 2 temi di primo livello (dati riferiti al centro aziendale e dati riferiti al comune di localizzazione dei terreni/allevamenti) e 9 sottotemi di secondo livello (struttura delle aziende agricole, coltivazioni,

allevamenti, manodopera, altre attività, caratteristiche tipologiche, indicatori, serie storiche, coltivazioni per ubicazione, allevamenti per ubicazione). Il datawarehouse permette la diffusione dei dati definitivi a tutti i livelli territoriali, fino a quello comunale e un confronto storico con i tre precedenti censimenti agricoli per le principali variabili, fornendo le caratteristiche strutturali dell'agricoltura italiana degli ultimi trenta anni.

I dati sono stati diffusi per tutti i livelli territoriali, fino a quello comunale, e hanno consentito all'utente interessato il confronto con i tre precedenti censimenti agricoli per le principali variabili.

4.2.3 Conservazione dei dati validati

Nel 1999 è stata redatta una proposta di Massimario di scarto, frutto del lavoro svolto, nel corso del 1998, dalla Commissione per l'archivio storico⁴⁸ in ottemperanza all'obbligo secondo il DPR 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di stato" che stabilisce l'obbligo, per gli Enti Pubblici, di istituire un archivio storico per la conservazione del materiale documentario da essi prodotto, e a tal fine di redigere un massimario di scarto.

Alla luce delle mutate modalità di raccolta dei questionari compilati rispetto al passato, dell'evoluzione delle tecnologie per il trattamento e la conservazione dei dati e della indisponibilità di spazi adeguati per la conservazione di grandi quantità di documenti cartacei, e premesso che tutti i questionari compilati e non compilati saranno archiviati otticamente le indicazioni generali contenute prevedono che debbano essere illimitatamente conservate esclusivamente dieci copie per ciascuna tipologia di censimento e solo un campione dei riepiloghi di sezione (in particolare, due province del nord, due del centro e due del sud).

Si può scegliere di conservare o il formato cartaceo dei campioni individuati, oppure, mediante la conservazione sostitutiva, il formato digitale.

La distruzione dei documenti sarà effettuata solo dopo la verifica della corretta registrazione dei dati e dopo aver attivato tutte le procedure per la conservazione e la lettura dei supporti sui quali sono conservati gli stessi.

4.3 Obbligo di risposta

Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di esecuzione, le unità di rilevazione del Censimento, ossia le aziende agricole e zootecniche, sono obbligate a fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura, previsto dal PSN, è stato inserito nell'elenco, approvato con DPR 15 novembre 2009, delle rilevazioni che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, comporta, ai sensi del DPR 31 dicembre 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

4.3.1 Procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta

In conformità a quanto stabilito dal PGC, il soggetto obbligato a fornire i dati richiesti mediante il questionario di censimento è stato individuato nel conduttore dell'azienda agricola iscritta in lista precensuaria o altrimenti individuata durante la fase di raccolta dei dati. Nell'ipotesi in cui il conduttore dell'azienda fosse una persona giuridica, il soggetto obbligato a fornire i dati è stato identificato nel legale rappresentante.

La responsabilità per la violazione dell'obbligo di risposta, pertanto, è stata posta a carico del conduttore dell'azienda agricola o del suo legale rappresentante.

⁴⁸ La Commissione era composta da rappresentanti di tutte le direzioni e dipartimenti dell'Istituto e da un rappresentante della Soprintendenza ai beni archivistici per il Lazio.

Durante la formazione è stato suggerito ai rilevatori, incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento di esecuzione, di assumere nella fase di raccolta dei dati, modalità di comportamento volte a favorire la piena collaborazione dell'unità di rilevazione, in modo da massimizzare il tasso di risposta del Censimento. In particolare, in caso di rifiuto del rispondente a prendere appuntamento per l'intervista o a effettuare l'intervista, il rilevatore ha richiamato l'attenzione del conduttore o del legale rappresentante dell'azienda agricola sull'esistenza dell'obbligo di risposta, avvertendo che la sua violazione avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La violazione dell'obbligo di risposta si configura non solo in caso di rifiuto a collaborare o a essere intervistato, ma anche in caso di ripetute difficoltà, di varia natura, nel fissare un appuntamento per l'intervista, nell'effettuare l'intervista stessa, nell'interruzione della compilazione via Internet del questionario con rifiuto a concludere la registrazione online o nel fornire in modo scientemente errato o incompleto dati e notizie richieste.

In tali casi, il rilevatore, dopo i vani solleciti sul campo, ha riferito la criticità al coordinatore di competenza, ove esistente, o direttamente al responsabile dell'Ufficio di censimento, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per ottenere la collaborazione del conduttore.

Il responsabile dell'Ufficio di censimento competente per territorio, sulla base di una relazione del rilevatore e sentito l'eventuale coordinatore, ritenuti inutilmente esperiti i tentativi necessari a indurre il conduttore o il legale rappresentante a collaborare per adempiere all'obbligo di risposta, ha disposto l'avvio della procedura di accertamento della violazione di tale obbligo.

Tale procedura ha richiesto la redazione, da parte del responsabile dell'Ufficio di censimento, dell'atto di diffida in duplice copia (una da inviare all'azienda inadempiente, l'altra da conservare ai fini dell'eventuale invio all'Istat per ulteriori adempimenti), in conformità al fac-simile fornito dall'Istat mediante circolare⁴⁹.

L'atto di diffida, inviato poi, a cura del responsabile dell'Ufficio di censimento, al conduttore o legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R, indica il termine (15 giorni dal ricevimento della raccomandata) entro il quale l'azienda agricola è obbligata a restituire all'Ufficio di censimento il questionario debitamente compilato, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarà avviata la procedura per l'irrogazione della sanzione.

Decorso inutilmente tale termine senza, il responsabile dell'Ufficio di censimento ha redatto un verbale di omessa compilazione del questionario, secondo il fac-simile trasmesso dall'Istat con circolare⁵⁰, inviato per plico raccomandato all'Istat entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'adempimento, unitamente agli originali dell'atto di diffida e dell'avviso di ricevimento della relativa lettera raccomandata.

Nel caso in cui il diffidato non adempia alla consegna del questionario compilato entro il termine assegnato, il Responsabile dell'Ufficio di censimento invia per raccomandata all'Istat, in originale, tutta la documentazione necessaria per gli atti previsti per l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure fissate dall'ordine di servizio n. 55/11 del 18 febbraio 2011 del Direttore Generale dell'Istat.

⁴⁹ Si veda la circolare n. 6, prot. n. 6406, del 25 ottobre 2010, allegato 1.

⁵⁰ Si veda la circolare n. 6, prot. n. 6406, del 25 ottobre 2010, allegato 2.

Conclusioni⁵¹

A conclusione delle operazioni censuarie, sono state effettuate le valutazioni finali sul ruolo ricoperto dalle Regioni e sulla capacità dell'Istat di coordinare modalità organizzative diverse. Ne è risultato il riconoscimento unanime che il criterio della geometria variabile ha prodotto risultati altamente positivi. Secondo le Regioni esso ha consentito a ciascun ente di contribuire sulla base delle proprie condizioni, adattando l'organizzazione alle caratteristiche strutturali e istituzionali del proprio territorio. Ne è derivata una rete di rilevazione efficiente, in quanto compatibile con i vincoli e le opportunità delle diverse realtà regionali.

Il principale vantaggio messo in luce nella scelta del modello ad Alta partecipazione è stato il ruolo più qualificato delle Regioni nelle varie fasi censuarie. Oltre alla responsabilità nella fase di raccolta dei dati, le Regioni hanno esercitato un controllo diretto sul processo di produzione dell'informazione statistica e hanno partecipato attivamente al processo di controllo e correzione dei dati.

In particolare, attraverso la registrazione diretta dei questionari, in genere a cura degli stessi rilevatori, è stato possibile non solo controllare direttamente il processo di produzione del dato, ma anche migliorare la sua qualità, grazie alla conoscenza delle caratteristiche produttivo-agricole del territorio. Inoltre sono stati notevolmente abbattuti i tempi di lavorazione e pubblicazione dei dati provvisori, evitando il passaggio della registrazione presso ditta incaricata dall'Istat.

Regioni e Istat hanno condiviso l'orientamento di mantenere per le indagini infra-censuarie il criterio della geometria variabile a livello sub-regionale e di capitalizzare le capacità di funzionamento delle reti organizzative acquisite durante il Censimento del 2010 nei rapporti, nei contatti e nelle professionalità, contenendo i costi attraverso il riutilizzo degli strumenti adottati e investendo nel loro affinamento.

I risultati provvisori sono stati diffusi il 5 luglio 2011 e hanno riguardato 7 tavole a livello regionale e 23 tavole, più dettagliate, in riferimento alle 16 Regioni e Province autonome che avevano scelto di registrare direttamente i questionari restituiti in forma cartacea dalle aziende agricole. Complessivamente sono state rilasciate 178 variabili principali per un totale di 377 modalità.

A luglio 2012, l'Istat ha diffuso i dati definitivi relativi ai 52 ipercubi del Data warehouse I.Stat da cui sono derivati altri strumenti a completamento dell'offerta informativa: Istat eXplorer per le rappresentazioni grafiche, Censimento in breve per una visione rapida delle principali informazioni raccolte dal censimento, Single exit point (Sep) per la diffusione dei dati in formato Sdmx ad uso web service. Tutti i microdati del censimento sono disponibili agli utenti tramite il Laboratorio ADELE.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura ha rappresentato uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione e i dati pubblicati hanno offerto un quadro informativo sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

⁵¹ Autore: Patrizia Grossi

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. 2013. *6° Censimento generale dell'agricoltura in Lombardia. Risultati definitivi*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2013. *6° Censimento generale dell'agricoltura in Calabria. Risultati definitivi*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2013. *6° Censimento generale dell'agricoltura in Piemonte. Risultati definitivi*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2013. *6° Censimento generale dell'agricoltura nelle Marche. Risultati definitivi*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2012. *L'agricoltura del Mezzogiorno nel 2010: nuova istantanea, dieci anni dopo*. Comunicato stampa, Convegno L'agricoltura è cambiata. Il Censimento racconta come. Palermo, 17 dicembre 2012.
- AA.VV. 2012. *L'agricoltura dell'Italia del Nord: nuova istantanea, dieci anni dopo*. Comunicato stampa, Convegno L'agricoltura è cambiata. Il Censimento racconta come. Bologna, 10 dicembre 2012.
- AA.VV. 2013. *6° Censimento generale dell'agricoltura in Sicilia. Risultati definitivi*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2012. *Specializzazione e dimensioni economiche delle aziende agricole. 6° Censimento generale dell'agricoltura*. Comunicato stampa. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2010. *6° Censimento generale dell'agricoltura. Istruzioni per la rilevazione*.
- AA.VV. 2010. *6° Censimento generale dell'agricoltura. Caratteristiche strutturali dell'agricoltura 2010*. Consultabile online all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/censimento+agricoltura>.
- AA.VV. 2004. *Organizzazione e atti del 5° Censimento generale dell'agricoltura*.
- Bellitti, G. 1999. *La strategia dei piani regionali nel V censimento dell'agricoltura tra efficienza delle operazioni, qualità dei risultati e informazioni ai cittadini e alle imprese*. Interconferenza di statistica, Incontro dibattito "I censimenti degli anni 2000-2001").

Allegati

(Consultabili online all'indirizzo <http://censimentoagricoltura.istat.it/>)

Regolamenti europei di riferimento

- All. 1 Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione
- All. 2 Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche
- All. 3 Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
- All. 4 Grant Agreement – Contribution of the European Union to the survey expenses for the 2010 survey on the structure of agricultural holdings and the survey on agricultural production methods in ITALY pursuant to Council Regulation (EC) n. 1166/2008.

Quadro legislativo nazionale

- All. 5 Art. 15, Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Compiti dell'Istat*)
- All. 6 DPR 31 dicembre 2009, contenente l'“Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010”
- All. 7 Art. 17, 6° *Censimento generale dell'agricoltura*, in: Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, coordinato con legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”
- All. 8 Art. 50, 6° *Censimento generale dell'agricoltura*, in: Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
- All. 9 DPR 23 luglio 2010, n. 154 – Regolamento di esecuzione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, a norma dell'art. 17, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135
- All.10 Parere della Conferenza Unificata (26 novembre 2009)
- All.11 Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura
- All. 12 Lettera del Presidente Istat Giovannini al Garante per la protezione dei dati personali in merito al Regolamento di esecuzione (21 dicembre 2009)
- All. 13 Parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito al Regolamento di esecuzione (18 febbraio 2010)
- All. 14 Parere del Consiglio di Stato in merito al Regolamento di esecuzione (4 giugno 2010)
- All. 15 Piano Generale del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura (PGC)

Circolari

- All. 16 Circolare n. 1 (prot. n. 2130 del 14 aprile 2010) – Costituzione degli Uffici di censimento
- All. 17 Circolare n. 2 (prot. n. 2840 del 29 aprile 2010) – Rilascio della lista precensuaria ai Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento
- All. 18 Circolare n. 3 (prot. n. 2533 del 4 maggio 2010) – Costituzione degli Uffici di censimento e relativa documentazione (Regioni a partecipazione integrativa)

- All. 19 Circolare n. 4 (prot. n. 4856 del 28 luglio 2010) – Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento, dei loro eventuali responsabili, dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali (Regioni ad alta partecipazione)
- All. 20 Circolare n. 5 (prot. n. 4857 del 28 luglio 2010) – Modalità di reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento, dei loro eventuali responsabili, dei rilevatori e loro coordinatori; segreto statistico e protezione dei dati personali (Regioni a partecipazione integrativa)
- All. 21 Circolare n. 6 (prot. n. 6406 del 25 ottobre 2010) – Obbligo di risposta, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni
- All. 22 Circolare n. 7 (prot. n. 8190 del 30 dicembre 2010) – Modalità di rendicontazione delle spese censuarie e modalità di conteggio del saldo per unità censita e validata, ai sensi del punto 8.5. del Piano Generale di Censimento
- All. 23 Circolare n. 8 (prot. n. 514 del 28 gennaio 2011) – Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alle operazioni di raccolta dei questionari
- All. 24 Circolare n. 9 (prot. n. 1584 del 25 febbraio 2011) – Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia e trasmissione dei questionari compilati al centro di registrazione
- All. 25 Circolare n. 10 (prot. n. 2925 del 8 aprile 2011) – Piano di diffusione dei dati provvisori
- All. 26 Circolare n. 11 (prot. n. 3326 del 21 aprile 2011) – Chiusura delle attività censuarie nelle Regioni e Province autonome ad alta partecipazione e trasmissione dei questionari compilati all'Istat
- All. 27 Circolare n. 12 (prot. n. 4415 del 1 giugno 2011) – Indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura (Regioni ad alta partecipazione)
- All. 28 Circolare n. 13 (prot. n. 6403 del 29 luglio 2011) – Indagine di copertura del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura nelle Regioni e Province autonome ad esclusione del Veneto
- All. 29 Circolare n. 14 (prot. n. 29322 del 21 dicembre 2011) – Indagine di copertura del 6° Censimento dell'Agricoltura. Slittamento di alcuni termini di scadenze tecniche relativi alla raccolta dei dati

Comunicazioni tecnico-organizzative

- All. 30 Lettera del Presidente dell'Istat – Piano generale del 6° Censimento generale dell'agricoltura e Piani di censimento delle Regioni (23 dicembre 2009)
- All. 31 Lettera del Presidente Istat – Partecipazione delle Province e dei Comuni e costituzione dei loro Uffici di Censimento (15 aprile 2010)
- All. 32 Delibera n. 65/DPTS – Nomina dei Responsabili Istat Territoriali (23 aprile 2010)
- All. 33 Delibera n. 69/DPTS – Autorizzazione al trattamento dei dati personali (29 aprile 2010)
- All. 34 Lettera del Presidente dell'Istat al Collegio Nazionale degli Agrotecnici (19 agosto 2010)
- All. 35 Lettera della Direzione Centrale dei Censimenti (DCCG) – Rilievi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (23 agosto 2010)
- All. 36 Lettera del Presidente dell'Istat – Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del Regolamento di esecuzione (7 settembre 2010)
- All. 37 Lettera della Direzione Centrale dei Censimenti (DCCG) – Requisiti per la selezione di rilevatori e coordinatori (13 settembre 2010)
- All. 38 Lettera del Presidente dell'Istat – Lettera informativa (5 ottobre 2010)
- All. 39 Questionario di censimento

Convenzioni

- All. 40 Convenzione tra l'Istat e la Provincia autonoma di Trento per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura
- All. 41 Convenzione tra l'Istat e l'Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura
- All. 42 Convenzione tra l'Istat e il Servizio di statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'effettuazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura